



Provincia di Modena

Area Programmazione e Pianificazione Territoriale



Adottato con Delibera di  
Consiglio Provinciale  
n° 112 del 22 luglio 2008

Approvato con Delibera di  
Consiglio Provinciale  
n° 46 del 18 marzo 2009

# PTCP 2009

PIANO TERRITORIALE DI  
COORDINAMENTO PROVINCIALE

**Registro delle valutazioni e delle deduzioni della  
Provincia di Modena alle riserve e prescrizioni  
della Regione Emilia-Romagna al PTCP 2009**

## **REGISTRO n° 1**

di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1702/2008 del 20.10.2008 e n. 132 del 09.02.2009

**Allegato 1 alla delibera di Consiglio Provinciale n° 46 del 18 marzo 2009**







Provincia di Modena

Area Programmazione e Pianificazione Territoriale

**2009PTCP**  
PIANO TERRITORIALE DI  
COORDINAMENTO PROVINCIALE

2009

STRATEGIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER UN FUTURO SOSTENIBILE

PTCP

Adottato con Delibera di Consiglio Provinciale  
n° 112 del 22 luglio 2008

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale  
n° 46 del 18 marzo 2009

**Registro delle valutazioni e delle deduzioni  
della Provincia di Modena alle riserve e prescrizioni  
della Regione Emilia-Romagna al PTCP 2009**

**REGISTRO n° 1**

di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1702/2008 del 20.10.2008 e n. 132 del 09.02.2009

**Allegato 1 alla delibera di Consiglio Provinciale n° 46 del 18 marzo 2009**



**STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ELABORAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PTCP IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 20/2000**

**CABINA DI REGIA (Decisione di Giunta Provinciale n. 424 del 03/11/2005)**

**Presidente:**

Maurizio Maletti

*Vice Presidente, Assessore Politiche Urbanistiche e Qualità del Territorio*

**Coordinatore Generale:**

Eriuccio Nora

*Direttore Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Consulente Generale:**

Roberto Farina

*Oikos Ricerche*

**Direttori d'Area:**

Onelio Pignatti (Luigi Benedetti fino a dicembre 2006)

*Direzione Generale*

Giovanni Rompianesi (Mira Guglielmi fino a giugno 2008)

*Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile*

Alessandro Manni

*Area Lavori Pubblici*

Valerio Vignoli (Luigi Benedetti fino a dicembre 2006, Gino

Scarduelli fino ad agosto 2006)

*Area Formazione, Istruzione, Lavoro e Politiche Sociali e*

*Associazionismo*

Sergio Formenti

*Area Agricoltura, Artigianato, Turismo, Industria e Servizi*

**UFFICIO DI PIANO**

**Coordinatore Generale:**

Eriuccio Nora

**Progettista e Consulente Generale:**

Roberto Farina

*Oikos Ricerche*

**Area Programmazione e Pianificazione Territoriale:**

Patrizia Benassi

*Servizio Statistica e Osservatorio Economico-Sociale*

Nadia Quartieri – Bruna Paderni

*Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica*

Antonella Manicardi

*Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia*

Stefano Trota

*U.O. Programmazione Economica*

**SEGRETERIA ORGANIZZATIVA**

**Parte tecnica:**

Cristina Zoboli

*Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica*

**Parte amministrativa:**

Angela Pipino, Nicoletta Franchini

*Segreteria dell'Area Programmazione e Pianificazione Territoriale*

**ATTI AMMINISTRATIVI**

Nicoletta Franchini, Carlotta Malfone, Mara Bonacini

**PROGETTO GRAFICO, FOTOCOMPOSIZIONE ED IMPAGINAZIONE**

Rossana Dotti, Marco Lugli

*U.O. Grafica e Centro Stampa*

**RELAZIONE DI PIANO**

**Coordinatore Generale**

Eriuccio Nora

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Progettista e consulente generale**

Roberto Farina

*OIKOS ricerche*

**Gruppo di Lavoro**

Gualtiero Agazzani, Antonella Manicardi, Maria Giulia Messori,

Bruna Paderni, Stefano Trota, Cristina Zoboli,

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Collaboratori**

Giorgio Barelli, Davide Braghiroli, Fabio Cervi, Francesca Lugli,

Rita Nicolini, Roberto Ori, Alberto Pedrazzi, Giovanni

Rompianesi, Paolo Zanolì

*Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile*

Ivano Campagnoli, Alessandro Manni

*Area Lavori Pubblici*

Gianni Cottafavi

*Regione Emilia Romagna*

Enrico Levizzani

*Agenzia della Mobilità di Modena*

Marcello Antinucci, Claudia Carani, Alfredo Drufuca, Luca

Martelli, Gian Pietro Mazzetti, Diana Neri, Adelio Pagotto

*Consulenti*

**NORME DI PIANO**

**Coordinatore Generale**

Eriuccio Nora

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Progettista e consulente generale**

Roberto Farina

*OIKOS ricerche*

**Gruppo di Lavoro**

Gualtiero Agazzani, Amelio Fraulini, Antonella Manicardi, Maria

Giulia Messori, Enrico Notari, Bruna Paderni, Cristina Zoboli,

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Collaboratori**

Giorgio Barelli, Davide Braghiroli, Fabio Cervi, Paolo Corghi,

Matteo Gualmini, Marta Guidi, Francesca Lugli, Rita Nicolini,

Roberto Ori, Alberto Pedrazzi, Giovanni Rompianesi, Vittorio Ronco, Paolo Zanolì

*Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile*

Ivano Campagnoli, Alessandro Manni

*Area Lavori Pubblici*

Valentino Biagioni, Maria Paola Vecchiati,

*Area Agricoltura, Artigianato, Turismo, Industria e Servizi*

Gianni Cottafavi

*Regione Emilia Romagna*

Enrico Levizzani

*Agenzia della Mobilità di Modena*

Marcello Antinucci, Claudia Carani, Giulia De Maria, Alfredo

Drufuca, Luca Martelli, Gian Pietro Mazzetti, Diana Neri, Adelio

Pagotto, Anna Maria Vandelli

*Consulenti*

**VALSAT / RAPPORTO AMBIENTALE**

**Coordinatore Generale**

Eriuccio Nora

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Progettista e consulente generale**

Roberto Farina

*OIKOS ricerche*

**Gruppo di Lavoro**

Francesco Manunza

*OIKOS Ricerche*

**ELABORATI CARTOGRAFICI**

**Coordinatore Generale**

Eriuccio Nora

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Progettista e consulente generale**

Roberto Farina

*OIKOS ricerche*

**Elaborazioni GIS:**

Enrico Notari, Corrado Ugoletti, Antonio Guidotti

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Gruppo di Lavoro**

Gualtiero Agazzani, Amelio Fraulini, Antonio Guidotti, Antonella

Manicardi, Maria Giulia Messori, Enrico Notari, Bruna Paderni,

Corrado Ugoletti, Cristina Zoboli

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Collaboratori**

Paolo Corghi, Lorenzo Del Maschio, Matteo Gualmini, Matteo

Toni, Matteo Virga

*Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile*

Alessandro Manni

*Area Lavori Pubblici*

Marcello Antinucci, Claudia Carani, Antonio Conticello, Alfredo

Drufuca, Diana Neri

*Consulenti*



Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
1.1	Con riferimento al capitolo 2.C.4 della Relazione di Quadro Conoscitivo, al secondo capoverso si chiede di aggiornare nel testo il riferimento al vecchio testo dell'art. 5 della LR 26/2003 con quello modificato a seguito della LR 4/07							2.C.4.	Si condivide la riserva presentata, in quanto si tratta di aggiornamento normativo e, in recepimento della riserva, si provvede a modificare il testo come richiesto	RECEPITA
2.1	Con riferimento alla scheda relativa allo Stabilimento DISTILLERIE BONOLLO, contenuta nell'Allegato 1 al Quadro Conoscitivo: nella scheda, alla voce "Conseguenze all'esterno dei confini di stabilimento" si chiede di modificare il commento riportato che risulta non corretto rispetto alla situazione evidenziata dalla cartografia delle aree di danno. Difatti, le stesse cadono visibilmente all'esterno del perimetro dello stabilimento.							Allegato 1	Si condivide la riserva presentata, in quanto le aree di danno risultano esterne al perimetro dello stabilimento e, in recepimento della riserva, si provvede a modificare la scheda come richiesto	RECEPITA
2.2	Con riferimento alla scheda relativa allo Stabilimento DISTILLERIE BONOLLO, contenuta nell'Allegato 1 al Quadro Conoscitivo, si chiede di controllare nella cartografia un'area di danno riportata in colore verde (compatibilità territoriale A,B,C,D,E,F) che non risulta esistere per lo stabilimento in oggetto ed, in caso di errore materiale, di eliminarla							Allegato 1	Si condivide la riserva presentata, in quanto si tratta di errore materiale e, in recepimento della riserva, si provvede a modificare la cartografia come richiesto	RECEPITA
3.1	Con riferimento alla scheda relativa allo Stabilimento PLAIN AIR INTERNATIONAL INTERNATIONALE, contenuta nell'Allegato 1 al Quadro Conoscitivo, si osserva che risultano due dichiarazioni apparentemente discordanti. Da un lato, alla voce "Data di ultima comunicazione" si riporta che nell'agosto 2006 c'è stato l'atto di conclusione della valutazione della Scheda Tecnica (e questo risulta anche dai documenti agli atti della RER) dall'altra, come nota di fine scheda, si precisa che il procedimento si è concluso ma che gli scenari sono attualmente in fase di verifica da parte del C.V.R. Si chiede alla Provincia, di verificare quanto dichiarato esplicitando il motivo di una revisione degli scenari da parte del C.V.R. o, nel caso di errore materiale, di correggere la frase inesatta.							Allegato 1	Si condivide la riserva presentata, in quanto le aree di danno sono attualmente in corso di verifica da parte del competente Comitato di Valutazione dei Rischi, al fine di verificare univocamente la compatibilità territoriale delle stesse, pertanto si procede alla correzione dell'inesattezza	RECEPITA
3.2	Con riferimento alla scheda relativa allo Stabilimento PLAIN AIR INTERNATIONAL INTERNATIONALE, contenuta nell'Allegato 1 al Quadro Conoscitivo, alla voce "Conseguenze all'esterno dei confini di stabilimento", si chiede di sostituire le parole "possono estendersi" con la corretta dicitura "si estendono".							Allegato 1	Si condivide la riserva presentata, in quanto le aree di danno risultano esterne al perimetro dello stabilimento e, in recepimento della riserva, si provvede a modificare la scheda come richiesto	RECEPITA
3.3	Con riferimento alla scheda relativa allo Stabilimento PLAIN AIR INTERNATIONAL INTERNATIONALE, contenuta nell'Allegato 1 al Quadro Conoscitivo, si osserva che nella cartografia, risultano invertiti i colori delle aree di danno. Si ritiene che la blu debba diventare rossa, la viola debba diventare arancione, la rossa debba diventare gialla e l'arancione debba diventare verde.							Allegato 1	Si condivide la riserva presentata, in quanto si tratta di errore materiale e, in recepimento della riserva, si provvede a modificare la cartografia come richiesto	RECEPITA
4.1	Si osserva che, in linee generali, la metodologia utilizzata dalla Provincia di Modena per la definizione delle portate non risulta coerente con quella adottata dall'Autorità di bacino del fiume Po per il tracciamento delle fasce di tutela dei corsi d'acqua.				4.A.1				Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), all'art.10 delle Norme di attuazione, dispone quanto segue."1. L'Autorità di bacino definisce, con propria direttiva:- i valori delle portate di piena e delle precipitazioni intense da assumere come base di progetto e relativi metodi e procedure di valutazione per le diverse aree del bacino;- i criteri e i metodi di calcolo dei profili di piena nei corsi d'acqua;- i tempi di ritorno delle portate di piena per il dimensionamento o la verifica delle diverse opere;- i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento e di attraversamento.2. Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, le Amministrazioni competenti sono tenute a rispettare la direttiva di cui al precedente comma. Le stesse Amministrazioni possono applicare deroghe, in relazione a particolari situazioni collegate sia a specifiche modalità di uso del territorio e ai relativi insediamenti, sia alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua,	RECEPITA CON CHIARIMENTO

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
									<p>esplicitando le motivazioni delle scelte compiute e indicando gli effetti sulle opere progettate e sul livello di rischio per il territorio.3. Ogni variazione rispetto ai valori definiti nella direttiva di cui al precedente comma 1, viene comunicata per l'approvazione dall'Amministrazione competente all'Autorità di bacino che provvede, se del caso, a validare i dati ed eventualmente ad aggiornare le tabelle di riferimento. "Come spiegato in Relazione generale al paragrafo 4.A.1.2:"Per quanto riguarda i corsi d'acqua principali (Secchia e Panaro) sono state ridefinite le portate di piena rispetto al PTCP1998 a partire, secondo quanto disposto dall'art.11 comma 1 delle Norme di attuazione PAI, dalle portate del PAI dell'Autorità di Bacino del Po con tempo di ritorno 200-ennale di cui alla "Direttiva sulla Piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" (adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26.04.01) tabella 30 Portate di Piena per il fiume Secchia e tabella 31 Portate di piena per i corsi d'acqua principali del bacino del Panaro (Panaro Tiepido)."L'intento del PTCP non è quello di modificare o ridefinire le portate del PAI. Il PTCP riconosce che la definizione delle portate è di competenza dell'Autorità di Bacino del Po che ha stimato le portate di piena in sezioni significative e definito il profilo di piena di progetto per i corsi d'acqua interessati dalla delimitazioni delle fasce fluviali con Deliberazione del CI n.18 del 26 aprile 2001.Le portate utilizzate dal PTCP sono infatti quelle della "Direttiva sulla Piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" incrementate di una percentuale cautelativa pari al 30%. Tale posizione di tipo prudenziale si basa sul principio di precauzione ed è finalizzata unicamente al dimensionamento delle fasce di espansione inondabili di cui all'art.9 comma 2 lettera a delle Norme del PTCP e pertanto il riferimento delle portate per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa idraulica, di consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua resta quello della citata direttiva del PAI.Si precisa inoltre che per quanto riguarda il fiume Secchia tale incremento del 30% determina una sostanziale coerenza con i valori di portata proposti dall'autorità di Bacino nello Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Secchia nel tratto da Castellarano alla confluenza in Po" e non appena questo avrà gli effetti di Variante alla Direttiva sulla Piena di progetto, il PTCP risulterà adeguato ai nuovi valori delle portate.Per quanto riguarda il Fiume Panaro si conviene di procedere ad uno studio idrologico che accerti il valore delle nuove portate, utilizzando una quota delle risorse che afferiscono al Progetto Strategico Speciale "Valle del fiume Po", nell'ambito di quelle destinate agli interventi nella Provincia di Modena. Le portate utilizzate per la delimitazione delle fasce di espansione inondabili di cui all'art.9 comma 2 lettera a delle Norme del PTCP relative al fiume Panaro, che in analogia al Fiume Secchia corrispondono a quelle definite dal PAI incrementate del 30%, sono da considerarsi provvisorie fino alla determinazione degli esisti di tale studio.</p>	
4.2	Con riferimento allo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Secchia nel tratto da Castellarano alla confluenza in Po",				4.A.1				La riserva si ritiene recepita sulla base di quanto argomentato al punto 4.1	RECEPITA CON CHIARIMENTO

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
	redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po in collaborazione con la Regione, le Province di Modena e Reggio Emilia ed AIPO, si manifesta nuovamente l'esigenza, già evidenziata nella propria deliberazione n. 1349/2007 di espressione delle valutazioni sui documenti di pianificazione predisposti dalla Provincia di Modena per la conferenza di pianificazione, di garantire omogeneità di trattamento del corso d'acqua che fa da confine tra le province di Modena e Reggio Emilia, anche in considerazione del fatto che quest'ultima ha concordato con l'Autorità di bacino l'assunzione dei risultati dello studio in oggetto nell'adottando Variante al P.T.C.P.									
4.3	Considerati i risultati raggiunti fino a questo momento dalla Provincia in merito a quanto previsto dall'Accordo, mirati anche a definire un sistema di tutele univoco coerente sia con la tutela paesistica sia con quella idraulica, si ritiene opportuno invitare la Provincia a continuare il confronto con l'Autorità di Bacino al fine di raggiungere l'intesa con la suddetta Autorità che consentirebbe già in fase di approvazione del presente PTCP di avere un unico strumento di riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali				4.A.1				La riserva si ritiene recepita sulla base di quanto argomentato al punto 4.1	RECEPITA CON CHIARIMENTO
5.1	Si chiede di integrare le norme e la cartografia del PTCP con la pianificazione dell'Autorità di bacino del Reno considerando anche che è prossima l'approvazione della Variante al Piano del Torrente Samoggia		4 6 9 10 11 13C 18B	1.1 2.1 2.1.1 2.3	4.A.1				Si provvede ad integrare gli elaborati di Piano con quelli della pianificazione dell'Autorità di bacino del Reno con particolare riferimento al Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia approvato con DGR n.1559/2002 e per il quale è stata approvata la Variante al Piano con DGR n.1925/2008 e Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI) del fiume Reno. Si veda il testo delle controdeduzioni alla osservazione 3 (punti osservati da 3.1 a 3.10)	RECEPITA
6.1	Si chiede di completare la tabella del fiume Panaro con i dati relativi alla restante porzione di valle del corso d'acqua, da Vignola alla cassa di espansione per maggiore chiarezza e completezza dei dati				4.A.1	4.A.1.3			Si tratta di un mero errore materiale e ai fini di una maggiore chiarezza e completezza dei dati si provvede ad integrare la tabella di cui a pag 103 della Relazione Generale del PTCP con i dati relativi alla restante porzione di valle del corso d'acqua, da Vignola alla cassa di espansione	RECEPITA
7.1	Si chiede di correggere un mero errore materiale nella tabella di cui a pag. 103 in cui viene citata, nel commento, erroneamente la portata di 1900 m3/sec.				4.A.1	4.A.1.3			Si tratta di un mero errore materiale e si provvede alla correzione della tabella di cui a pag 103 della Relazione Generale del PTCP sostituendo la portata di riferimento citata 1900 m3/sec con quella corretta 1800 m3/sec	RECEPITA
8.1	In relazione al torrente Tiepido si chiede di esplicitare in modo più dettagliato la metodologia utilizzata per il tracciamento delle fasce fluviali e di descrivere, analogamente a quanto fatto per i fiumi Secchia e Panaro, le portate idrologiche utilizzate e i livelli idrometrici risultanti per le sezioni topografiche di riferimento per garantire omogeneità nella descrizione del comportamento idrologico e idraulico dei corsi d'acqua principali che interessano il territorio provinciale				4.A.1	4.A.1.3			In relazione al Tiepido si provvede, ad esplicitare in modo più dettagliato la metodologia utilizzata per il tracciamento delle fasce fluviali, le portate idrologiche utilizzate e i livelli idrometrici risultanti per le sezioni topografiche di riferimento al fine di una maggiore omogeneità nella descrizione del comportamento idrologico e idraulico dei corsi d'acqua principali che interessano il territorio della Provincia di Modena	RECEPITA
9.1	Si chiede di integrare la parte relativa all'elencazione delle "opere di difesa idraulica previste" con una breve descrizione di ogni singolo intervento, indicando, se possibile, la previsione dello stesso in altri Piani e/o Programmi o la eventuale nuova proposta di individuazione nata nell'ambito di formazione del PTCP 2008 e la relativa motivazione per fornire un più chiaro inquadramento delle nuove opere di difesa idraulica previste per la messa in sicurezza del territorio				4.A.1	4.A.1.4			Si provvede ad integrare la parte relativa all'elencazione delle "opere di difesa idraulica previste" con una breve descrizione di ogni singolo intervento, indicando la previsione dello stesso in altri Piani e/o Programmi o la eventuale nuova proposta di individuazione nata nell'ambito di formazione del PTCP 2008 e la relativa motivazione al fine di un migliore inquadramento delle nuove opere di difesa idraulica previste per la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Modena.	RECEPITA
10.1	Si chiede di completare l'analisi e la verifica dei punti di maggiore differenza tra la fasciatura PAI e la fasciatura della variante generale del PTCP anche per il torrente Tiepido, come svolto per i fiumi Secchia e Panaro per garantire omogeneità nell'esame dei corsi d'acqua principali che interessano il territorio provinciale				4.A.1	4.A.1.4			Si provvede ad integrare la relazione al capitolo 4 sottocapitolo 4.A.1.4 completando l'analisi e la verifica dei punti di maggiore differenza tra la fasciatura PAI e la fasciatura della variante generale del PTCP anche per il torrente Tiepido, come svolto per i fiumi Secchia e Panaro	RECEPITA
11.1	Si chiede di inserire un riferimento ai nodi di criticità idraulica di cui			A	4.A.1	4.A.1.4			Si provvede ad integrare la relazione al capitolo 4	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
	alla Carta A "Criticità e risorse ambientali e territoriali", inserendo, se possibile, un elenco dei nodi corredato da una breve descrizione della criticità idraulica rilevata per rendere più completo il capitolo 4 che tratta la descrizione delle criticità idrauliche del territorio della Provincia di Modena e, contemporaneamente, facilitare la lettura ed interpretazione della Carta A, per una più immediata individuazione dei nodi critici e della natura della criticità indicata			2.3					sottocapitolo 4.A.1.4 con un riferimento ai nodi di criticità idraulica di cui alla carta A "Criticità e risorse ambientali e territoriali" inserendo l'elenco dei nodi corredato da una breve descrizione della criticità idraulica rilevata. Si provvede inoltre, per una maggiore completezza, a riportare nella carta 2.3 "Rischio idraulico:carta della criticità e della pericolosità idraulica" l'ubicazione dei nodi di criticità idraulica di cui alla carta A.	
12.1	Con riferimento al capitolo 4F "Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti" della Relazione Generale, si chiede che nel primo paragrafo il riferimento al contenuto dell'Appendice 12A rispetto ai Criteri per la valutazione della compatibilità infrastrutturale degli stabilimenti sia eliminato.				4F				Si condivide la riserva presentata, finalizzata ad uniformare i testi degli elaborati del PTCP e quindi si elimina il riferimento all'appendice 12A	RECEPITA
12.2	Nel primo paragrafo del capitolo 4F "Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti" della Relazione Generale, al penultimo capoverso, nella frase che inizia con "Un'ulteriore modifica normativa è avvenuta con la LR 4/07 ..." si chiede di sostituire le parole "...e quelle conferite alla Regione..." con "...e quelle che saranno conferite alla Regione ..." in quanto dicitura più corretta.				4F				Si condivide la riserva presentata, in quanto favorisce la migliore comprensione della norma e quindi si procede a modificare la norma come richiesto	RECEPITA
12.3	Nel primo paragrafo, all'ultimo capoverso del capitolo 4F "Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti" della Relazione Generale, nella frase che inizia con "Inoltre, l'articolo 5 della medesima legge ..." si chiede di riportare il testo corretto del comma vigente, in quanto quello riportato è il testo del comma, prima della modifica effettuata con la LR. 4/2007				4F				Si condivide la riserva presentata e si provvede all'aggiornamento normativo e quindi si procede a modificare la norma come richiesto	RECEPITA
13.1	Si evidenzia che il contenuto del Capitolo 3.6 "Strategie per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità energetica provinciali", corrisponde esattamente ai contenuti del Capitolo 4C "strategie, politiche ed azioni per la sostenibilità energetica degli insediamenti", ed in particolare ai paragrafi 4.c.1, 4.c.2, 4.c.3. Si chiede alla Provincia di correggere tale errore materiale, eliminando i contenuti doppi, ove di non interesse				3.6 4C	4.c.1 4.c.2 4.c.3			Si condivide la riserva presentata e si provvede alla correzione del capitolo della Relazione Generale	RECEPITA
14.1	Si evidenzia che il documento non recepisce la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico di cui alla L.R. 19/2003, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2263/2005 e alla Circolare esplicativa approvata con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 14096/2006. Si chiede alla Provincia di inserire nella collocazione sistematica che verrà ritenuta la più consona, i contenuti relativi a questa materia				4C				Si condivide l'osservazione presentata per la parte relativa al capitolo 4C della relazione generale ed agli altri punti che necessitano di una eventuale integrazione nel senso segnalato dalla riserva e si procede a modificarne il testo nel senso indicato	RECEPITA
15.1	Rispetto al tema: incremento/struttura dei servizi ferroviari e funzione/potenziamento stazioni ferroviarie, per quanto attiene l'intensificazione dei servizi ferroviari (con riferimento ad esempio al Corridoio Modena-Bologna o ai collegamenti Carpi-Sassuolo) con la conseguente diversa organizzazione dei servizi ferroviari, si chiede di evidenziare che la definizione degli assetti dei servizi ferroviari di previsione dovrà tenere conto delle indicazioni che emergeranno dagli studi, commissionati dal TAV Spa nell'ambito del Comitato regionale di Garanzia cui fa parte anche la Provincia di Modena, rivolti all'aggiornamento del quadro programmatico dei servizi minimi ferroviari di interesse regionale per la definizione dell'orario ferroviario attuativo e da loro specifici approfondimenti				4.D.2				Si condivide la considerazione che la realizzazione di nuove stazioni/fermate ferroviarie, nonché di nuove infrastrutture ferroviarie debba essere subordinata ad uno studio di fattibilità volto ad eseguire le opportune verifiche di tipo trasportistico, techno-economiche ed ambientali, nonché alla valutazione della domanda di utenza potenziale; gli studi e le valutazioni compiute devono essere condivise, a partire dalla RER, da tutti gli Enti coinvolti nella realizzazione e gestione del nuove infrastrutture.	RECEPITA
15.2	Si chiede inoltre di uniformare la definizione del livello della stazione di Castelfranco nei diversi elaborati di piano (Relazione, Norme e Cartografia), perché in vari punti viene inserita o meno fra le stazioni di primo livello	17	91 92 93 94	5.2	4.D.2 Pag. 213				Si recepisce la riserva presentata e si provvede ad uniformare la definizione del livello della stazione di Castelfranco nei diversi elaborati. Castelfranco è stazione di primo livello per l'elevata accessibilità ferroviaria, ma con politiche differenziate rispetto ai centri di Modena centrale e Carpi. Nella Relazione Generale, la stazione di Castelfranco è indicata nell'elenco che comprende sia le stazioni I livello,	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
									sia le stazioni di II livello. Nella cartografia di piano e nelle Norme di Attuazione, Castelfranco è individuata come stazione ferroviaria di primo livello. Si ritiene pertanto che quanto sopra esposto possa essere ritenuto sufficiente ad ottemperare al recepimento della riserva.	
16.1	Relativamente a realizzazioni di nuove stazioni ferroviarie/nuove infrastrutture ferroviarie si evidenzia che esse sono subordinate a specifiche analisi e verifiche volte ad accertarne la convenienza realizzativa e la compatibilità con l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e all'acquisizione del preventivo assenso della Regione, supportando le decisioni con studi di fattibilità trasportistici, ambientali, economici e finanziari.				4.D.2				Si condivide la considerazione che la realizzazione di nuove stazioni/fermate ferroviarie, nonché di nuove infrastrutture ferroviarie debba essere subordinata ad uno studio di fattibilità volto ad eseguire le opportune verifiche di tipo trasportistico, tecno-economiche ed ambientali, nonché alla valutazione della domanda di utenza potenziale; gli studi e le valutazioni compiute devono essere condivise, a partire dalla RER, da tutti gli Enti coinvolti nella realizzazione e gestione delle nuove infrastrutture.	RECEPITA
16.2	Con particolare riferimento alla diramazione verso Maranello della Ferrovia Modena-Sassuolo e alle nuove fermate di Formigine Sud e Maranello si chiede di indicarle, anche in Cartografia, come "di studio" distinguendole dalle fermate di progetto quali Modena Fiera e Villanova			5.2					Si condivide la riserva proposta attraverso l'introduzione della precisazione in cartografia	RECEPITA
17.1	Il Corridoio Modena-Castelfranco-Bologna: si chiede di sostituire il periodo "...si profila la presenza di una vera e propria metropolitana di superficie collegante i due capoluoghi di Modena e Bologna." con "si profila la presenza di un servizio ferroviario metropolitano a media/alta frequenza collegante i due capoluoghi di Modena e Bologna." per confermare le caratteristiche ferroviarie del servizio				4.D.2	4.D.2.1 pag. 211			Si condivide la riserva presentata in quanto il servizio verrà svolto con materiale ferroviario e quindi si procede a modificare il testo nel senso richiesto	RECEPITA
17.2	In relazione all'apertura di nuove fermate Si richiama quanto già espresso al punto 16.1				4.D.2	4.D.2.1			Si condivide la considerazione che la realizzazione di nuove stazioni/fermate ferroviarie, nonché di nuove infrastrutture ferroviarie debba essere subordinata ad uno studio di fattibilità volto ad eseguire le opportune verifiche di tipo trasportistico, tecno-economiche ed ambientali, nonché alla valutazione della domanda di utenza potenziale; gli studi e le valutazioni compiute devono essere condivise, a partire dalla RER, da tutti gli Enti coinvolti nella realizzazione e gestione delle nuove infrastrutture.	RECEPITA
18.1	Il Corridoio Modena-Reggio: si chiede di sostituire il periodo "...Nella parte ovest del territorio provinciale l'entrata in funzione della linea ad alta capacità porterà anche all'entrata in funzione di un collegamento ferroviario ausiliario in luogo della linea storica tra Modena-Reggio Emilia.." con "...Nella parte ovest del territorio provinciale l'entrata in funzione della linea ad alta capacità porterà anche all'entrata in funzione del nuovo collegamento ferroviario in luogo della linea storica tra Modena-Reggio Emilia.."				4.D.2	4.D.2.2 pag. 211			Si condivide la riserva presentata in quanto si tratta effettivamente di un nuovo collegamento ferroviario e quindi si procede alla modifica del testo nel senso richiesto	RECEPITA
19.1	19. Si chiede di eliminare il termine sotterraneo per il collegamento con la Reggio – Sassuolo perchè sono allo studio altre ipotesi di collegamento				4.D.2	4.D.2.3 pag. 212			Si condivide la riserva presentata in quanto si tratta di mero errore materiale, essendo allo studio diverse ipotesi progettuali per il collegamento delle due stazioni ferroviarie e quindi si procede ad eliminare il termine sotterraneo	RECEPITA
20.1	20. Si chiede di sostituire il periodo "...il cadenzamento a 30' consentirebbe eventualmente di prolungare la linea verso Carpi" con "...il cadenzamento a 30' consentirebbe di valutare la possibilità di attivare un servizio passante verso Carpi subordinandola all'accertamento preventivo dell'effettiva domanda che lo giustifichi				4.D.2	4.D.2.3 pag. 212			Si condivide la riserva proposta in quanto è opportuno che la realizzazione di un servizio venga supportato da studi di fattibilità economica, finanziaria e di domanda da parte dell'utenza. Si procede a modificare la norma secondo quanto richiesto.	RECEPITA
21.1	21. Si chiede di aggiungere che la realizzazione della diramazione verso Maranello, oltre che essere valutata in termini di fattibilità tecnico-economica, andrà anche subordinata all'accertamento preventivo dell'effettiva domanda che la giustifichi				4.D.2	4.D.2.3			Si condivide la riserva attraverso l'introduzione della precisazione richiesta in relazione	RECEPITA
22.1	La ferrovia Modena - Carpi: Si chiede di aggiungere dopo "...servizio navetta nella tratta Carpi-Modena" "prevedendo rafforzamenti diretti anche tra Carpi e Bologna"				4.D.2	4.D.2.4 pag. 213			Si condivide la riserva presentata in quanto è opportuno prevedere collegamenti diretti anche tra Carpi e Bologna si procede a modificare il testo nel senso indicato.	RECEPITA
23.1	Per quanto premesso si rileva che la fermata di Formigine Sud non				4.D.2	4.D.2.7			La fermata di Formigine sud è prevista nell'ambito dello	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
	è prevista dalla pianificazione regionale					pag. 215			studio di fattibilità sulla ferrovia Modena-Sassuolo commissionato dall'Agenzia per la Mobilità di Modena nel 2007. L'apertura di nuove fermate è subordinata alla condivisione da parte di tutti gli Enti interessati, a partire dalla Regione Emilia Romagna.	
24.1	Si chiede all'Amministrazione provinciale di chiarire l'efficacia delle proprie determinazioni attribuendo a tutti gli articoli/commi delle NTA il valore di indirizzo, direttiva o prescrizione, verificando in particolare l'effettivo sussistere delle condizioni necessarie per attribuire l'efficacia di prescrizioni (a titolo esemplificativo si citano gli articoli 48 commi 3 e 4, art. 57 comma 4, art. 58 comma 3)		Tutto il corpo normativo						Si condivide la riserva proposta e si procede alla verifica della attribuzione del valore di prescrizione indirizzo direttiva delle NTA ed alla modifica/inserimento delle relative indicazioni all'interno delle NTA	RECEPITA
25.1	Si ritiene opportuno rivedere le citazioni e i richiami agli articoli di legge nazionali/regionali presenti nelle NTA valutandone l'effettiva utilità e correggendole ove necessario		Tutto il corpo normativo						Si condivide la riserva proposta e si procede alla verifica di quanto richiesto modificando/eliminando le indicazioni superflue	RECEPITA
25.2	Si riscontrano delle imprecisioni nei richiami del testo degli articoli di leggi nazionali/regionali presenti nelle NTA		Tutto il corpo normativo						Si condivide la riserva proposta e si procede alla verifica di quanto richiesto modificando i richiami imprecisi	RECEPITA
25.3	Si riscontra una mancanza di omogeneità nel citare, con riferimento ad una stessa materia/tematica, a volte la legislazione nazionale, a volte quella regionale		Tutto il corpo normativo						Si condivide la riserva proposta e si procede alla verifica di quanto richiesto provvedendo a modificare il testo delle norme	RECEPITA
25.4	Si richiede inoltre di verificare i richiami agli elaborati cartografici e i rimandi agli articoli, ai commi e alle Appendici presenti nelle NTA.		Tutto il corpo normativo						Si condivide la riserva proposta e si procede alla verifica di quanto richiesto	RECEPITA
25.5	Si richiede di verificare la numerazione dei commi all'interno degli articoli		Tutto il corpo normativo						Si condivide la riserva proposta e si procede alla verifica di quanto richiesto	RECEPITA
26.1	Si chiede di eliminare le previsioni che definiscono procedure di modifica a contenuti del PTCP diverse dalla procedura di variante definita dalla legge		Tutto il corpo normativo						Si condivide la riserva proposta e si procede alla verifica di quanto richiesto provvedendo ad eliminare i riferimenti	RECEPITA
26.2	Si chiede di eliminare art. 6, commi 4, 5 e 6	2	Art. 6 commi 4, 5, 6						Si condivide la riserva presentata in quanto la L.R.20/2000 non prevede l'approvazione di modifiche al PTCP attraverso procedure diverse da quelle previste dall'art. 27. e quindi si eliminano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 6 delle NTA	RECEPITA
26.3	Si chiede di eliminare art. 7, comma 2	2	Art. 7 comma 2						Si condivide la riserva presentata in quanto la L.R.20/2000 non prevede l'approvazione di modifiche al PTCP attraverso procedure diverse da quelle previste dall'art. 27. e quindi si procede ad eliminare l'art. 7 comma 2 delle NTA	RECEPITA
26.4	Si chiede di eliminare art. 21, comma 3, IV periodo	5	Art. 21 comma 3						Si condivide la riserva presentata in quanto la L.R.20/2000 non prevede l'approvazione di modifiche al PTCP attraverso procedure diverse da quelle previste dall'art. 27. e quindi si procede ad eliminare l'art. 21 comma 3 IV periodo delle NTA	RECEPITA
27.1	Si chiede di eliminare i richiami alle "Appendici" ed ai relativi contenuti, eliminando anche la concernente previsione di cui all'art. 3, comma 3.		art. 9 c.10; art.9 c.21; art.11 c.5; art.11 c.10; art. 12 c.2.1 comma 4; art. 13 c.4.4; art. 17 c.1; art. 17 c.3; art. 17 c.6;						Si condivide la riserva presentata in quanto le "Appendici" non sono state adottate con delibera C.P. 112 dell' 22/07/2008 e quindi si procede ad eliminare i riferimenti alle appendici contenute nelle NTA	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
			art. 18B c.5; art.23D c.1; art.36 c.1; art. 37 c.4; art. 38 c.2; art. 57 c.5; art. 57 c.8; art. 61 c.6; art. 63 c.4; art. 80 c.4.							
27.2	Si chiede di eliminare la previsione di cui all'art.3 comma 3	1	Art.3 comma 3						Si condivide la riserva presentata in quanto le "Appendici" non sono state adottate con delibera C.P. 112 dell' 22/07/2008 e quindi si procede ad eliminare l'art. 3 comma 3	RECEPITA
27.3	Occorre, in generale, garantire certezza ed univocità nella distinzione tra "norme", "atti integrativi della norma" ed "atti interpretativi della norma", assicurando in ogni caso la legittimazione ed il valore propri di ciascuna di queste tre diverse forme di manifestazione giuridica.		Tutto il corpo normativo						Si condivide la riserva presentata e si provvede all'adeguamento richiesto	RECEPITA
28.1	Occorre ricondurre il disposto normativo relativo alle misure di salvaguardia a quanto disposto all'articolo 12 della LR 20/2000. In particolare non sono ammissibili gli effetti derogatori previsti al comma 3 e le altre previsioni indicate al comma 1 andrebbero ricondotte a una norma transitoria e non di salvaguardia.	19	Art. 111						L'art.111 del PTCP recepisce integralmente l'art.12 della L.R.20/2000. La transitorietà della norma per quanto riguarda il comma 1 è garantita dal comma 2, che richiama i termini di sospensione definiti dal citato art.12 ("fino all'entrata in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data di adozione, salvo diversa previsione di legge"). Per quanto riguarda il comma 3, l'adeguamento alla riserva regionale comporta l'eliminazione della possibilità di deroga per l'attuazione di previsioni di piani vigenti, che in ogni caso non dovrebbe aver prodotto effetti e avrebbe concluso il suo periodo di efficacia al momento dell'approvazione del PTCP, in quanto si tratta di una misura specificamente limitata al periodo di salvaguardia. Si provvede a modificare e integrare gli artt. 110 e 111, e ad aggiungere un art.112 dedicato alle "Norme transitorie e finali".	RECEPITA
29.1	Appare opportuno completare tutte le definizioni di dimensionamento e di capacità insediativa teorica (anche residue) specificando che esse comprendono tutte le previsioni, e cioè: gli alloggi realizzabili negli ambiti per i nuovi insediamenti e negli ambiti di riqualificazione e sostituzione; la stima di quelli realizzabili in territorio rurale; nonché "gli alloggi realizzabili con operazioni diffuse di recupero edilizio, cambio d'uso, sostituzione edilizia e/o addensamento nel tessuto urbano consolidato" (art. 46, comma 2.c)	1 10 11	Art. 5 comma 1 Art. 46 comma 2c Art. 50 comma 2						Le definizioni di cui agli artt. 5 e 46, relative al dimensionamento e alla capacità insediativa teorica di PSC, vengono integrate, in recepimento della riserva, con le specificazioni richieste.	RECEPITA
29.2	Si chiede, inoltre, di specificare che il dimensionamento è comprensivo anche degli alloggi destinati ad Edilizia Residenziale Sociale (ERS)	1 10 11	Art. 5 comma 1 Art. 46 comma 2c Art. 50						La specificazione viene introdotta agli artt. 5 ("Capacità insediativa teorica" e "Dimensionamento del PSC"), 46 (commi 2.d, 2.e, 2.f) e 50 (comma 2), in recepimento della riserva.	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
			comma 2							
29.3	Si chiede di chiarire nelle definizioni di dimensionamento (artt. 5 e 50) che esso, ai sensi dell'art A-4 dell'Allegato alla LR 20/2000, deve essere calcolato per ciascun ambito (oltre che per l'intero piano) con riferimento ai fabbisogni e alle previsioni del PTCP.	11	Art. 5 Art. 50						In recepimento della riserva, si precisa agli artt. 5 ("Capacità insediativa teorica" e "Dimensionamento del PSC") e 50 (comma 2) che la capacità insediativa e il dimensionamento del PSC devono essere calcolati, come prescritto dalla Legge 20/2000, per ciascun ambito definito dal PSC, con riferimento ai fabbisogni e alle previsioni del PTCP.	RECEPITA
29.4	Inoltre, è opportuno che il calcolo del fabbisogno (art. 51, comma 1) venga sufficientemente dettagliato effettuando una stima della domanda potenziale delle diverse tipologie di edilizia sociale	11	Art. 51 comma 1						Le "ipotesi previsionali e socioeconomiche" a cui si riferisce il comma 1 dell'art. 51 devono includere, per quanto possibile in una valutazione riferita ad un orizzonte temporale di 15-20 anni, stime sulla domanda potenziale delle diverse tipologie di edilizia sociale. In recepimento della riserva si introduce questa specificazione, all'art.51 c. 1.	RECEPITA
29.5	Si chiede di motivare e chiarire il rapporto che deve intercorrere tra capacità insediativa teorica massima e dimensionamento (art. 50 comma 6), eventualmente specificando (nell'art. 50, comma 2) la differenza tra capacità insediativa teorica degli ambiti, definita sulla base della Valsat, e capacità insediativa teorica dell'intero Piano, cioè calcolata come sommatoria delle capacità insediative teoriche di tutti gli ambiti di Piano	11	Art. 50 commi 2 e 6						In recepimento della riserva, si chiarisce nella stesura del comma 2 e del comma 6 dell'art.50 che: - la capacità insediativa teorica è definita, in base a criteri di sostenibilità e a scelte di strategia insediativa del PSC, come potenzialità massima di assegnazione di diritti edificatori in ambiti perequativi, insediabili e non, del territorio comunale; - la capacità insediativa teorica complessiva del PSC è data dalla somma delle capacità insediative teoriche di tutti gli ambiti del territorio a cui sono assegnate possibilità di trasformazione; - il dimensionamento del PSC è costituito dall'offerta complessiva di edilizia residenziale e di altri usi che attraverso i diversi meccanismi attuativi può essere attribuita alle varie porzioni di territorio, esaurita la quale il PSC non dispone più di potenzialità di incremento dell'offerta; il rapporto tra dimensionamento e capacità insediativa teorica – di cui al comma 6 dell'art.50 – deve essere definito dal PSC in base all'esigenza che nel programmare l'assegnazione dei diritti edificatori il Comune sia in grado di valutare alternative e di individuare le soluzioni più efficaci ai fini del perseguimento degli obiettivi del PSC, senza tuttavia negare l'esigenza primaria della coerenza e della sostenibilità del disegno strategico di assetto territoriale, che il PSC stesso deve garantire.	RECEPITA
29.6	Si chiede di ricondurre il calcolo della superficie accessoria dell'articolo 46, comma 2.a, a quello indicato nella definizione di Superficie complessiva dell'articolo 5	10	Art. 46 comma 2a						Il calcolo della superficie accessoria viene effettuato in base alla definizione dell'art.5; l'art.46 comma 2a non costituisce una definizione alternativa, ma rappresenta una modalità convenzionale per tradurre il calcolo della capacità insediativa e del dimensionamento da mq. di SC in alloggi convenzionali e viceversa. Per fare ciò si assume un parametro convenzionale di misura della superficie dell'alloggio, che viene definito n 110 mq. di SC (costituiti ad esempio da 80 mq. di Su e da 50 mq. di Sup. accessoria). In recepimento della riserva, si espongono con maggiore chiarezza questi dati nel testo dell'art.46 comma 2.a.	RECEPITA
29.7	Si chiede di correggere la definizione dei diritti edificatori dell'art. 50, comma 2, con una più ampia accezione che non sia esclusivamente legata alla applicazione della perequazione urbanistica e li distingue dall'indice perequativo.	11	Art. 50 comma 2						Le norme del PTCP hanno inteso sottolineare il valore che la legge 20 attribuisce al principio della perequazione urbanistica, la cui applicazione riguarda l'intera gamma delle scelte della pianificazione. Anche nel caso in cui i diritti edificatori (ad esempio negli ambiti consolidati, attraverso il RUE) vengano assegnati per la realizzazione di interventi edilizi diretti, è opportuno e possibile che si tenga conto nella pianificazione dei criteri perequativi. Pertanto si procede a meglio specificare, come richiesto	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
									dalla riserva, la definizione dell'art.50 comma 2.	
29.8	Si chiede di eliminare o correggere di conseguenza gli altri riferimenti ai diritti edificatori contenuti agli artt. 5 e 47	1 10	Art. 5 Art. 47						Si condivide la riserva presentata e si provvede ad inserire le modifiche e integrazioni richieste anche agli artt. 5 ("Indice perequativo") e 47 comma 4 delle norme.	RECEPITA
30.1	Si ritiene necessario specificare e chiarire la relazione tra definizione degli ambiti individuati per l'applicazione delle politiche territoriali, in particolare relative ai centri urbani e alle aree produttive, e l'individuazione degli ambiti territoriali di concentrazione sovra comunale individuati dallo stesso PTCP		Art. 49 comma 11c Art. 58 comma 3 Art. 103 comma 3						In linea generale, si assumono come ambiti territoriali privilegiati per il coordinamento delle politiche urbanistiche le Unioni e Associazioni di Comuni; in recepimento della riserva, si modifica il testo dell'art.103 c.3 in rapporto all'art.49 comma 11.c; per quanto riguarda le aree produttive, l'art.59 viene rivisto integralmente e coordinato con l'art.58.	RECEPITA
30.2	Va chiarito dove il PTCP favorisce e incentiva il coordinamento degli strumenti di pianificazione comunale (forme associate di PSC)	11 12 18	Art. 49 comma 11c Art. 58 comma 3 Art. 103 comma 3						Si inserisce all'art. 104 comma 1 la specificazione dell'affermazione: più che nel procedimento di formazione dei Piani comunali, il PTCP promuove forme di cooperazione istituzionale nel richiedere su numerose tematiche un approccio analitico, pianificatorio e gestionale coordinato a scala sovracomunale.	RECEPITA
30.3	Va chiarito come le forme associative di PSC si relazionano con le associazioni e le unioni di comuni	18	Art. 104 comma 1						All'art.103 comma 3 viene chiarito, recependo la riserva, che le diverse modalità di coordinamento della pianificazione hanno nelle Unioni e Associazioni di Comuni un recapito privilegiato sia per la formazione del PSC, sia per la concertazione intercomunale delle scelte. Ciò non esclude quanto a più riprese indicato dal PTCP come metodo di coordinamento della pianificazione sovracomunale, che comporta, in base alle tematiche da affrontare, l'individuazione di livelli variabili (e volontari) di analisi delle relazioni territoriali e di coordinamento delle scelte.	RECEPITA
30.4	L'attuazione delle politiche territoriali previste dal PTCP risulta complessa e di difficile applicazione, in quanto può vedere un Comune impegnato nella sottoscrizione di accordi o forme concertative con Comuni che neppure appartengono a quelli del suo ambito territoriale di riferimento per la concertazione delle politiche urbanistiche. Tale possibilità sembra, quindi, non incentivare e favorire le forme di concertazione, quali la pianificazione associata dei PSC, ipotizzata al comma 4 dell'art.103 del Piano stesso.								A diverse politiche (per la casa, per la mobilità, per i servizi, per le attività produttive, per l'ambiente ....) non possono sempre e soltanto corrispondere gli stessi ambiti territoriali sub-provinciali. La possibilità di diversificazione di questi ambiti non è una difficoltà, ma una semplificazione applicativa, in quanto consente di definire modalità di collaborazione diverse in funzione del tema e degli obiettivi. Comunque viene chiarita la norma all'art.103 comma 4.	RECEPITA
30.5	Non appare coerente neppure il richiamo al comma 1 dell'art.104 che invece di richiamare gli ambiti territoriali di concertazione sovracomunale della pianificazione strutturale e operativa indica le Associazioni e le Unioni di Comuni quali forme territoriali dove incentivare la formazione di PSC associati.	18	Art. 103 comma 4 Art. 104 comma 1						All'art.104 comma 1 viene chiarito, recependo la riserva, che le Unioni e Associazioni di Comuni sono la forma stabile di concertazione istituzionale che il PTCP considera privilegiata sia per la formazione dei PSC in forma associata, sia per l'analisi e la pianificazione delle tematiche di rilievo territoriale. Ciò non impedirà (ma al contrario dovrebbe facilitare) il dialogo, a partire dalla Conferenza di pianificazione, con altre realtà territoriali coinvolte dalle decisioni pianificatorie e gestionali che riguardano specifici argomenti (attività produttive, dotazioni, mobilità, politiche della casa, ecc.), e che possono quindi trovare altre forme, variabili nella geografia, di valutazione e coordinamento. Si provvede ad integrare anche il comma 4 dell'art. 48 ("Accordi").	RECEPITA
31.1	Si chiede di modificare gli articoli art. 2, comma 1; art. 4 commi 9 e 10; art. 6, comma 3; art. 9, comma 21; art. 10, comma 7 (a titolo di esempio) con una formulazione che evidenzia il carattere di eventualità dell'Intesa tra la provincia e l'Autorità di Bacino al fine di rendere l'articolato più coerente con le procedure di perfezionamento dell'intesa.	1 2 3	Art. 2, comma 1 Art. 4 commi 9 e 10 Art. 6, comma 3 Art. 9,						Si provvede a riformulare gli articoli 2, comma 1; art. 4 commi 9 e 10; art. 6, comma 3; art. 9, comma 21; art. 10, comma 7 condividendo la necessità di evidenziare il carattere di eventualità dell'Intesa per rendere l'articolato più coerente con le procedure di perfezionamento dell'intesa di cui all'art. 21, comma 2 della L.R. n. 20/2000 con l'Autorità di bacino del fiume Po.	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
			comma 21 Art. 10, comma 7							
32.1	Nelle definizioni, si chiede di inserire il seguente riferimento normativo: "Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 753/1980 e s.m.", al fine di prevedere specifiche disposizioni, o richiamare quanto previsto dal Prit'98-2010 in materia di standard, inserimento ambientale, fasce di rispetto stradali e tipologia di interventi previsti sul sistema stradale, a seconda del livello gerarchico definito e con specifico riferimento alle fasce di rispetto ferroviarie	1	Art. 5						Si condivide la riserva presentata e si procede all'integrazione della norma.	RECEPITA
33.1	Si chiede di chiarire la differenza tra i commi 15 e 16 dell'art. 9 in particolare in relazione alla realizzazione di interventi edilizi si chiede di ricondurli alle caratteristiche di cui all'art. 17 comma 7 delle norme del PTPR	3	Art. 9 commi 15 e 16						Si recepisce la riserva provvedendo ad eliminare il comma 15 ed a ricondurre il comma 16 alle caratteristiche di cui all'art.17 comma 7 delle norme del PTPR ed alla versione del medesimo comma condivisa dal Gruppo di Lavoro "PAI-PTCP Fasce fluviali e rischio idraulico", costituito da tecnici della Regione Emilia Romagna, dell'Autorità di bacino del Po, della Provincia di Modena, della Provincia di Reggio Emilia, AIPO	RECEPITA
33.2	Si chiede di riformulare il comma 15 dell'art. 9 per farlo corrispondere alle disposizioni dell'art. 17 comma 7 delle norme del PTPR, differenziandolo dal comma 16 del medesimo art. 9	3	Art. 9 comma 15						Si recepisce la riserva provvedendo ad eliminare il comma 15 ed a ricondurre il comma 16 alle caratteristiche di cui all'art.17 comma 7 delle norme del PTPR ed alla versione del medesimo comma condivisa dal Gruppo di Lavoro "PAI-PTCP Fasce fluviali e rischio idraulico", costituito da tecnici della Regione Emilia Romagna, dell'Autorità di bacino del Po, della Provincia di Modena, della Provincia di Reggio Emilia, AIPO	RECEPITA
33.3	Si chiede di riformulare il comma 16 dell'art. 9 per farlo corrispondere alle disposizioni dell'art. 17 comma 7 delle norme del PTPR, differenziandolo dal comma 15 del medesimo art. 9	3	Art. 9 comma 16						Si recepisce la riserva provvedendo a ricondurre il comma 16 alle caratteristiche di cui all'art.17 comma 7 delle norme del PTPR ed alla versione del medesimo comma condivisa dal Gruppo di Lavoro "PAI-PTCP Fasce fluviali e rischio idraulico", costituito da tecnici della Regione Emilia Romagna, dell'Autorità di bacino del Po, dalla provincia di Modena dalla provincia di Reggio Emilia, AIPO.	RECEPITA
33.4	Si chiede di qualificare e quantificare l'entità degli interventi ammessi nei commi 15 e 16 dell'art.9 laddove si utilizzano proposizioni quali "modesti interventi edilizi", "attrezzature...che risultino di dimensioni contenute", "trasformazioni se non di lieve entità dello stato dei luoghi"	3	Art. 9 commi 15 e 16						Si recepisce la riserva provvedendo ad eliminare il comma 15 ed a ricondurre il comma 16 alle caratteristiche di cui all'art.17 comma 7 delle norme del PTPR ed alla versione del medesimo comma condivisa dal Gruppo di Lavoro "PAI-PTCP Fasce fluviali e rischio idraulico", costituito da tecnici della Regione Emilia Romagna, dell'Autorità di bacino del Po, della Provincia di Modena, della Provincia di Reggio Emilia, AIPO	RECEPITA
34-35.1	Si chiede di modificare l'articolo 9 attribuendo più correttamente le competenze di cui al comma 3 dell'art.36 delle norme del PAI, al fine di rendere l'articolato più coerente con le procedure previste dal PAI in materia di interventi di rinaturazione	3	Art. 9 Art. 10						Coerentemente con le norme del PAI (art.36 co.3) si modifica il co. 21 dell'art.9 e il co.7 dell'art. 10 del PTCP adottato.	RECEPITA
36.1	Si chiede di modificare il testo del comma 22 dell'art.9 nel modo seguente: "Le aree agricole ricadenti nelle zone di tutela ordinaria, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore: - dell'adozione in agricoltura delle tecniche di produzione integrata e biologica; - di un miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate e dei seminativi ritirati dalla produzione; - di un'utilizzazione forestale dei seminativi, ove compatibile con le caratteristiche dell'ambito fluviale;	3	Art. 9 comma 22						In recepimento della riserva presentata si provvede a modificare il testo normativo di cui all'art.9 comma 22	RECEPITA
37.1	Con riferimento al comma 4 dell'art.10 si chiede la correzione di un	3	Art. 10						Si provvede alla correzione del refuso di cui all'art.10	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
	mero errore materiale nell'ultimo periodo della lett. a) dove è citato il comma 11 dell'art. 9 in luogo del comma 10 dello stesso articolo		comma 4						comma 4 ove in luogo del comma 10 viene citato il comma 11	
38.1	Si chiede di valutare la possibilità di indicare nelle norme una metodologia semplificata e standardizzata a cui i Comuni possano attenersi nella fase di prima applicazione del principio dell'invarianza idraulica, consistente, ad esempio, nella individuazione di un parametro il cui valore, riferito all'unità di superficie territoriale impermeabilizzata, permetta una valutazione speditiva del volume minimo di invaso compensativo per evitare un'eccessiva variabilità dei risultati connessa alla discrezionalità delle scelte di ogni singolo Comune e per supportare i Comuni stessi nella fase di prima applicazione della norma	3	Art. 11 commi 8 e 9						Si provvede a modificare e integrare il comma 9 dell'art. 11	RECEPITA
39.1	Per il mantenimento in efficienza della rete ecologica esistente e di quella di progetto e per la conservazione degli habitat e della biodiversità, si chiede l'integrazione del comma con le indicazioni per la prioritaria conservazione in buono stato di efficienza degli habitat e delle specie già presenti che vengono interessate dall'attività estrattiva e che non possono essere pregiudicati, dal momento che lo stesso comma dispone che il PIAE ed i PAE comunali possono prevedere nuovi ambiti o poli estrattivi negli elementi della rete ecologica provinciale, sia pur vincolandoli al recupero naturalistico	4	Art. 19 comma 4						Si condivide il contenuto della riserva ma si rileva l'assenza di disposizioni di legge statali o regionali che possano costituire riferimento cogente a sostegno dell'integrazione richiesta, pertanto si provvede ad inserire un comma con valenza di indirizzo.	RECEPITA
40.1	Con riferimento al comma 1 dell'art.19 che non ammette attività estrattive nelle "zone di interesse storico-archeologico...", nelle "zone di tutela naturalistica", nel "sistema forestale e boschivo", nelle "aree interessate da paleodossi o dossi....", all'interno dei "calanchi peculiari", degli "invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" e del "sistema dei crinali per i terreni siti ad altezze superiori ai 1200 m." e al comma 6 dello stesso articolo in cui sono fatte salve le previsioni contenute nel PIAE della Provincia di Modena e quelle della variante generale allo stesso PIAE (2008) adottata e non ancora approvata si chiede di eliminare il riferimento alla Variante generale del PIAE 2008 dalle disposizioni dell'articolo 19 in quanto la Provincia dovrà curare che la variante di cui trattasi non risulti in contrasto con le disposizioni del PTCP	4	Art.19 comma 6						In relazione a quanto stabilito dall'art. 10, co. 3 e 4 della L.R. 20/2000 si condivide la riserva e si provvede ad eliminare il riferimento alla Variante generale al PIAE 2008.	RECEPITA
41.1	Con riferimento all'art. 20 comma 2, riferito al sistema dei crinali si chiede di eliminare l'intero capoverso che consente "eccezionalmente e per esigenze non altrimenti soddisfacenti...eventuali modeste previsioni insediative in presenza di insediamenti umani consolidati qualora in stretta contiguità con gli stessi" in quanto risulta pleonastico (al di sopra dei 1200 m. non sono comunque consentite previsioni insediative e a quote inferiori è possibile la loro realizzazione nei limiti previsti dallo stesso comma 2)	5	Art.20 comma 2						Con riferimento al comma 2 dell'art.20 la riserva si ritiene recepita confermando la scrittura che è ripresa senza alcuna modifica dal PTCP vigente (adottato per questa parte con deliberazione di Consiglio provinciale n.72 del 25/02/1998 e approvato con Deliberazione di giunta Regionale n.1864 del 26/10/1998), in quanto l'ultimo capoverso, pur essendo pleonastico (al di sopra dei 1200 m non sono comunque consentite nuove previsioni insediative e a quote inferiori è possibile la loro realizzazione nei limiti previsti dallo stesso comma 2), meglio sottolinea ed evidenzia quanto disposto dalle lettere a) b) c) del medesimo comma.	RECEPITA CON CHIARIMENTO
42.1	Si chiede di riformulare l'intero comma 11 dell'art.21, riconducendo la destinazione degli oneri finanziari dovuti dai soggetti realizzatori di opere pubbliche o di interesse pubblico ad interventi di compensazione nell'ambito del bacino interessato dall'intervento stesso, ai sensi dell'art. 10 ter del PTPR. Diversamente tale introduzione violerebbe la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione e l'autonomia finanziaria dei soggetti pubblici coinvolti	5	Art.21 comma 11						Si condivide la riserva presentata e si procede alla modifica del testo normativo.	RECEPITA
43.1	Si chiede di eliminare l'avverbio "significativamente" dal comma 4 art.23B, in quanto i calanchi peculiari non possono comunque essere alterati o compromessi.	5	Art.23B comma 4						Con riferimento al comma 4 dell'art.23B primo capoverso la riserva si ritiene recepita confermando la scrittura che è ripresa senza alcuna modifica dal PTCP vigente (adottato per questa parte con deliberazione di Consiglio provinciale n.72 del 25/02/1998 e approvato con Deliberazione di	RECEPITA CON CHIARIMENTO

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
									giunta Regionale n.1864 del 26/10/1998), in quanto nel medesimo comma al secondo terzo quarto capoverso, viene precisato e dettagliato che comunque sono vietati interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei, e gli interventi qualora ammissibili, quali interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico e le pratiche colturali già eventualmente in essere, devono comunque adottare tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione.	
43.2	Si chiede inoltre di riformulare l'intero comma 5 dell'art.23B nella considerazione delle previsioni riferite alle zone immediatamente circostanti e limitando le trasformazioni ad interventi non altrimenti localizzabili, in quanto i calanchi tipici (B) costituiscono comunque un aspetto caratterizzante il paesaggio modenese;	5	Art.23B comma 5						Al fine di tutelare anche i calanchi tipo B che costituiscono un aspetto caratterizzante il paesaggio modenese si provvede a modificare il comma 5 dell'art.23 B	RECEPITA
44.1	Al comma 4 dell'art.24 è vietata l'istallazione di sostegni per elettrodomesti e impianti di radiodiffusione, se non previsti dal PLERT. Solo qualora la Provincia con la presente variante abbia ampliato le zone di tutela naturalistica il PLERT vigente può aver localizzato al loro interno impianti di radiodiffusione, in caso contrario il PLERT non avrebbe potuto far previsioni all'interno delle zone di cui trattasi, pertanto l'assunto "se non previsti dal PLERT" deve essere eliminato.	5	Art.24 comma 4						Il PLERT della Provincia di Modena è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 14/04/2004. Il Piano contiene l'inquadramento di massima dei siti idonei ad ospitare gli impianti ubicati nei siti classificati con delocalizzazione prioritaria o con delocalizzazione in aree limitrofe. Il sito n. 9 denominato "Faeto Carbonara" ricade in un'Area di tutela naturalistica ed è stato oggetto di attenta disamina nell'ambito dell'istruttoria, allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 622 del 5/04/2004, per l'espressione dell'intesa con la Provincia di Modena in merito alla conformità del Piano di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT) agli strumenti di pianificazione regionale"; in estrema sintesi nella Delibera regionale si esprime un parere favorevole alla scelta localizzativa al fine di tutelare il diritto fondamentale di tutela della salute pubblica dei cittadini e si "richiede che l'attuazione dell'intervento avvenga nel massimo rispetto dei valori ambientali presenti e attraverso un corretto inserimento paesaggistico dell'impianto e delle relative infrastrutture". Considerato pertanto il carattere eccezionale di questa localizzazione, avallata dall'iter di approvazione del PLERT, si concorda con la proposta di stralcio.	RECEPITA
44.2	Si chiede di reintrodurre e opportunamente adeguare le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.24 del PTPR, in quanto l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada deve essere regolamentato. Qualora la modifica introdotta sia finalizzata al divieto assoluto all'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, la volontà dovrà essere necessariamente esplicitata;	5	Art.24 comma 5						Il comma 5 dell'art. 25 del PTPR è stato omissivo per errore materiale; si accoglie pertanto la riserva integrando l'art. 24 con il comma 6.	RECEPITA
45.1	Si chiede di modificare il testo del comma 5 art.24 nel modo seguente per maggiore correttezza e chiarezza della norma: "I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al primo comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore dell'adozione in agricoltura delle tecniche di produzione integrata e biologica";	5	Art.24 comma 5						Si condivide la riserva volta a precisare l'espressione: "agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale".	RECEPITA
46.1	Si chiede di modificare il comma 4 art.25 nel modo seguente: "Il PTCP costituisce altresì strumento di pianificazione di riferimento per l'attuazione dei disposti della LR 7/2004 Titolo I " Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la Rete Natura 2000 ", della LR 6/2005 "	6	Art.25 comma 4						Si condivide la proposta di aggiornamento ed integrazione.	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
	Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000", della LR n. 15/2006 " Disposizioni per la tutela della fauna minore in E.R", della L.R. n. 10/2007 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione" della DGR n. 1224 del 28/07/2008 relativa alle misure di conservazione delle ZPS e della DGR n. 1191 del 30/07/2007 contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04."									
47.1	Si chiede all'art.36 di aggiornare i riferimenti facendoli corrispondere al Dlgs 42/2004 e s.m.i. in relazione al fatto che nel Dlgs. 42/2004 il sostantivo "vincolo" non viene mai usato, ma che si intendono sottoposti a tutela i "Beni culturali" (art.10) e i "Beni paesaggistici" (art. 134)	7	Art.36						Si condivide la riserva presentata in quanto si tratta di errore materiale, pertanto si procede alla sostituzione del termine indicato.	RECEPITA
47.2	Al comma 3 dell'art 36 è fatto riferimento ai "vincoli paesaggistico ambientali operanti di cui alla L.1497/39" e ai "decreti Galassini": si chiede di correggere la dicitura in quanto i decreti emessi in data 1/8/1985 (Galassini) seguirono la procedura di cui alla L. 1497/39 e pertanto, tra essi e i singoli decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, non esiste alcuna differenza, infatti ora sono sottoposti senza distinzioni alle disposizioni dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto "immobili ed aree di notevole interesse pubblico".	7	Art.36 comma 3						Si condivide la riserva presentata in quanto si tratta di errore materiale, pertanto si procede alla correzione della dicitura.	RECEPITA
48.1	In relazione all'art.39 comma 1 si chiede di eliminare i riferimenti alle leggi vigenti in materia di beni culturali e paesaggistici e l'intero terzo capoverso.	8	Art.39 comma 1						Si condivide la riserva presentata in quanto trattasi di una specificazione pleonastica, pertanto si procede alla eliminazione dei riferimenti.	RECEPITA
48.2	In relazione all'art.39 comma 2 si chiede di correggere il refuso presente alla terza riga (art. 37 comma 3°, da sostituire con art.110);	8	Art.39 comma 2						Si condivide la riserva presentata in quanto si tratta di un errore materiale il riferimento all'art. 37 comma 3, corrispondente alle norme transitorie del PTCP 1998; si provvede ad una semplificazione della scrittura dell'art. 39, comma 2 lett. c.	RECEPITA
48.3	Con riferimento all'art.39 comma 9, lettera a. si chiede di eliminare la frase "e devono rispettare i contenuti e i criteri del DPCM 12/12/2005, attuativi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004."	8	Art.39 comma 9						Si condivide la riserva presentata in quanto si tratta di errore materiale e si procede all'eliminazione del refuso.	RECEPITA
49.1	Si chiede di modificare il testo dell'art.39 comma 12 nel modo seguente: "I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al precedente comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore: - dell'adozione in agricoltura delle tecniche di produzione integrata e biologica; - di un miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate e dei seminativi ritirati dalla produzione; - di un'utilizzazione forestale dei seminativi, ove compatibile con le caratteristiche dell'ambito fluviale.";	8	Art.39 comma 12						Si condivide la riserva presentata e si procede alla modifica del testo normativo.	RECEPITA
50.1	Si chiede di chiarire l'obiettivo del disposto normativo dell'art.40 e di eliminare o riformulare l'intero articolo	8	Art.40						Si condivide la riserva presentata e si procede a riformulare il disposto normativo dell'articolo 40	RECEPITA
50.2	Si fa presente che al comma 1 dell'art.40 la frase "dei decreti cosiddetti Galassini e della legge 1497/39, ora abrogati dal Dlgs 42/2004 e s.m. e l.,..." non trova fondamento giuridico in quanto disposizioni non abrogate ma confluite nell'art.136 dello stesso Dlgs 42/2004.	8	Art.40 comma 1						Si condivide la riserva presentata, la quale viene automaticamente recepita con l'accoglimento della riserva precedente, ovvero eliminando il termine "abrogate"	RECEPITA
51.1	Si chiede di eliminare al comma 2 art.41A la lettera c. dal momento che le aree di cui tratta sono le stesse di cui alla lettera a., come peraltro affermato dalla Provincia stessa che le considera assimilabili	9	Art.40 comma 2						Si condivide la riserva presentata e si provvede al suo recepimento tramite l'eliminazione della lettera c) dal comma 2 dell'articolo 41 A, nonché tramite la riformulazione della dicitura della lettera a) del medesimo comma.	RECEPITA
51.2	Si chiede di far corrispondere il disposto normativo di cui all'art.41A	9	Art.41 A						Si condivide la riserva presentata e si provvede	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
	comma 7, penultimo capoverso con quello regionale, in quanto la possibilità di comprendere le aree classificate b1. (aree di accertata e rilevante consistenza archeologica) entro perimetri di comparti di nuova edificazione non appare consona alle caratteristiche delle zone di cui trattasi, né alle finalità delle norme del vigente PTPR, che le include in parchi regionali, provinciali o comunali		comma 7						all'eliminazione del comma indicato al fine di allineare il disposto normativo del PTCP a quello del PTPR.	
52.1	Con riferimento al comma 6 dell'art.41B si chiede di eliminare il riferimento alle leggi in materia di beni culturali.	9	Art.41 B comma 6						Si condivide la riserva e si provvede ad eliminare i riferimenti in materia di beni culturali	RECEPITA
52.2	Si chiede di eliminare l'intero comma 14 dell'art.41B	9	Art.41 B comma 14						Si condivide la riserva presentata e si provvede ad eliminare il comma indicato.	RECEPITA
52.3	Si chiede di eliminare la parola "possibilmente" all'art.41B comma 7, lettera a.	9	Art.41 B comma 7 lettera a						Con riferimento alla lettera a, comma 7 dell'art.41B la riserva si ritiene recepita confermando la scrittura che è ripresa senza alcuna modifica dall'art. 21 comma 13, lettera a del PTPR vigente	RECEPITA CON CHIARIMENTO
52.4	All'art.41B comma 10 dopo le parole "terzo comma," si chiede di aggiungere l'avverbio "solamente" per meglio corrispondere alle disposizioni del vigente PTPR e sostituire le parole "al successivo comma 12" con "dal presente articolo" in considerazione della necessaria eliminazione dell'intero comma 12 che si configura come variante alle disposizioni del PTPR	9	Art.41 B comma 10						Si condivide la riserva presentata e si provvede all'eliminazione del comma indicato ed alla correzione del riferimento al comma 12 al fine di allineare il disposto normativo del PTCP a quello del PTPR; in merito all'inserimento dell'avverbio "solamente" si ritiene di confermare la dicitura di cui al comma 9 dell'articolo 21B del PTCP approvato con DGR n.1864 del 26/10/1998	RECEPITA CON CHIARIMENTO
53.1	All'art.42, comma 1, si chiede di eliminare il riferimento all'attuazione del Dlgs 42/2004.	9	Art.42						Si condivide la riserva presentata in quanto il riferimento al D.Lgs. 42/04 appare pleonastico e si procede all'eliminazione del riferimento in oggetto.	RECEPITA
53.2	All'art.42 comma 4 si chiede di eliminare la possibilità di prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, che prevedono la sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente con altro diverso, in quanto tale previsione è pregiudizievole rispetto agli insediamenti urbani storici e alle strutture insediative storiche non urbane.	9	Art.42 comma 4						L'attività di ristrutturazione urbanistica, definita nell'art.31 primo comma, lett. e), della legge n.457/1978, è stata riproposta testualmente dall'art.3, primo comma, lett. f) del Testo Unico dell'Edilizia (DPR n.380/2001) e dall'Allegato alla L.R.n.31/2002. Fin dalla sua origine la ristrutturazione urbanistica è considerata anche sotto il profilo della giurisprudenza una attività di trasformazione che può essere prevista, attraverso piano di recupero, anche entro il perimetro del centro storico. Il comma fa riferimento in modo ampio alle "strutture del sistema insediativo storico" e specifica che gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti "soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, ...." Pertanto, tale norma non prevede la "sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso", ma precisa che tale strumento è applicabile solo se "coerente con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale, e degli altri elementi testimoniali": analogamente a quanto disposto dall'art.A-7 della L.R.20/2000. In base alle considerazioni di cui sopra, si provvede ad integrare il comma 4 dell'art.42.	RECEPITA CON CHIARIMENTO
53.3	Si richiede alla Provincia di valutare l'eliminazione del comma 7 dell'art.42, in quanto pleonastico rispetto al concetto di prevalenza della legislazione statale;	9	Art.42 comma 7						Si condivide la riserva presentata in quanto il riferimento al D.Lgs. 42/04 appare pleonastico, pertanto si provvede ad eliminare i riferimenti normativi dal comma indicato.	RECEPITA
54.1	Si chiede di eliminare il refuso contenuto all'ultimo alinea del comma1 art.43A, in quanto sembra non ammessa la tutela delle zone umide;	9	Art.43A comma 1						Si condivide la riserva presentata in quanto si tratta di mero errore materiale e si procede alla correzione dell'errore.	RECEPITA
55.1	Con riferimento all'intero art.43B si chiede la sostituzione o l'eliminazione dei termini quali: "va evitata", "di norma", "in particolare vanno evitati" che rendono le disposizioni poco incisive	9	Art.43B						Con riferimento all'art.43B comma 2 lettere b e c la riserva si ritiene recepita confermando la scrittura che è ripresa senza alcuna modifica dall'art. 23 comma 2, lettere b e c del PTPR vigente. In relazione al comma 3 del medesimo	RECEPITA CON CHIARIMENTO

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
									articolo si conferma la scrittura che discende dal PTCP vigente (adottato per questa parte con deliberazione di Consiglio provinciale n.72 del 25/02/1998 e approvato con Deliberazione di giunta Regionale n.1864 del 26/10/1998), in quanto risulta correttamente formulata in termini di indirizzo.	
55.2	Si consiglia l'eliminazione dell'ultimo capoverso del comma 4 art.43B, che contiene specificazioni proprie di un regolamento edilizio	9	Art.43A comma 4						Si condivide la riserva presentata e si procede alla eliminazione del capoverso indicato	RECEPITA
56.1	Con riferimento all'art.46 comma 1 si chiede di stralciare la frase dalla parola "Ogni cambiamento" alla parola "Piani" al fine di garantire l'autonomia dei singoli Comuni anche nei casi di pianificazione associata.	10	Art.46 comma1						L'obiettivo della norma dell'art. 46 è quello di segnalare reciproche modificazioni in modo da favorire l'integrazione e possibilmente mantenere omogeneità di strumenti di parametrizzazione e misura, ferma restando l'autonomia della decisione di ciascun comune rispetto al proprio strumento. La frase di cui la riserva richiede lo stralcio (art. 46 comma 1) si riferisce alla comunicazione agli altri comuni che hanno redatto il PSC in forma associata dei cambiamenti introdotti attraverso variante urbanistica alle "grandezze urbanistiche" e "parametri di misura"; essa viene modificata, recependo la riserva, sottolineando che si tratta di una direttiva riferita all'obbligo di informazione, ma non a quello di adeguamento, pertanto senza alcuna compressione delle rispettive autonomie comunali.	RECEPITA
57.1	Si chiede di chiarire le possibilità di utilizzo da parte del Comune delle aree in cessione, prevista al comma 5 dell'art. 47, in coerenza con quanto disciplinato dal comma 2, ultimo alinea del medesimo articolo.	10	Art.47 comma 5						art. 47 comma 2 e comma 5: al comma 2 si dice che le aree acquisite al patrimonio pubblico servono per attuare le politiche ambientali, urbanistiche e sociali del comune (ad es. per migliorare il bilancio dell'attuazione delle aree o per attrezzature e spazi collettivi, o per le politiche di ERS); al comma 5 si prevede che il trasferimento dei diritti edificatori possa avvenire non soltanto tra privati, ma anche attraverso la cessione delle aree al comune, che può permutarle con altre aree, sempre ai fini sopra citati (ad esempio: una parte delle aree acquisite dal comune è considerata dal PSC insediabile; il comune la può utilizzare direttamente per ERS o per attrezzature; ma può invece permutarla con un'altra area più idonea per un intervento ERS; oppure ancora, la può permutare con un'area da destinare a parco, facendo trasferire nella prima i relativi diritti edificatori assegnati, previa permuta tra le due aree: in quest'ultimo caso l'obiettivo da conseguire è quello del potenziamento delle dotazioni territoriali). Il comma 5 ha lo scopo di segnalare ai Comuni l'utilità che è rappresentata da un ruolo di "regia" del comune in sede di POC, in grado di migliorare l'efficacia delle azioni e di costituire per gli operatori garanzia di assenza di meccanismi speculativi nel trasferimento di diritti. Recependo la riserva, si provvede ad una riformulazione del comma 5 dell'art.47.	RECEPITA
57.2	Si chiede, inoltre, di puntualizzare al comma 3 dell'art. 47 il significato del "valore delle rispettive aree" indicato come parametro per la ripartizione, tra i proprietari delle aree coinvolte, del contributo alla formazione della città pubblica ed alle politiche pubbliche.	10	Art.47 comma 3						Il parametro del valore è commisurato alle caratteristiche dell'area e all'entità e al tipo dei diritti edificatori che all'area vengono assegnati in sede di POC. Se la perequazione urbanistica non assumesse per la determinazione del contributo alla formazione della città pubblica un parametro economico, ma ad esempio un parametro di superficie territoriale, si creerebbero situazioni di grave squilibrio: ad esempio sarebbe impossibile coinvolgere ambiti da riqualificare nel meccanismo perequativo, oppure sarebbero create situazioni di forte privilegio per previsioni espansive in grado di cedere senza difficoltà quote significative di territorio agricolo. Al contrario,	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
									il metodo – già applicato in alcuni POC anche in provincia di Modena - di quantificare il contributo alla formazione della città pubblica in termini economici, attraverso parametri che rendano possibile sommare il valore di aree, opere, edifici, e potendo quindi quantificare in modo omogeneo il corrispettivo del contributo richiesto, consente di mettere tutti i proprietari e gli operatori nelle stesse condizioni nei confronti del Comune. Ciò significa peraltro che la quantificazione del corrispettivo debba avvenire allo stesso modo, tenendo conto della valorizzazione economica ricevuta dall'area attraverso il POC, e commisurando per tutti gli interventi a tale valorizzazione l'entità del contributo richiesto alla formazione della città pubblica. Recependo la riserva, si provvede ad una integrazione del comma 3 dell'art.47.	
58.1	All'art.49 comma 4, lettera a), si chiede di inserire dopo la parola "l'integrazione" le parole "e la riqualificazione" in coerenza con gli obiettivi strategici e gli indirizzi di intervento proposti dal Piano	11	Art.49 comma 4 lettera a						Si condivide la riserva presentata in quanto gli obiettivi di qualità urbana perseguiti dal PTCP debbono costituire standard condivisi anche per le aree da sottoporre a riqualificazione; al comma 4 lett.a dell'art.49 si aggiunge la frase "la riqualificazione"	RECEPITA
59.1	Con riferimento all'art.53 si chiede di definire le priorità individuate al comma 1 in termini di obiettivi e prestazioni piuttosto che di mera definizione di ambiti.	11	Art.53 comma 1						Trattando della "distribuzione territoriale delle previsioni insediative in rapporto alla sostenibilità e infrastrutturazione dei sistemi urbani" l'art.53 espone delle priorità da rispettare nella distribuzione delle previsioni insediative. Rispetto a questi criteri di localizzazione le politiche insediative presentano un più ampio spettro di motivazioni, di obiettivi e di requisiti: ad esempio la priorità da dare alle politiche insediative finalizzate al consolidamento e alla riqualificazione prima di quelle di nuova espansione, oltre che citato al secondo alinea del primo comma dell'art.53 ("ambiti da riqualificare") è oggetto di scelte specifiche in varie parti della normativa del PTCP. In recepimento della riserva, si provvede a sviluppare la stesura dell'art.53, definendo le priorità in termini di obiettivi e prestazioni, anche se necessariamente in forma generale. Recependo la riserva, si provvede ad una diversa stesura del comma 1 dell'art.53.	RECEPITA
60.1	Con riferimento alle definizioni di ambiti territoriali riportate nell'Allegato alla LR 20/2000 si ritiene necessario ricondurre il comma 7 dell'articolo 55 all'interno degli indirizzi forniti per il territorio rurale (in particolare a quanto definito all'articolo 76 delle NTA) alle possibilità indicate dalla lettera c del comma 2 dell'articolo A- 21 dell'Allegato alla LR 20/2000.	12	Art.55 comma 7						La riserva viene recepita modificando al comma 7 dell'art.55 l'espressione "ambiti da riqualificare" con "situazioni incongrue", e citando testualmente le possibilità indicate dalla lett.c del comma 2 dell'art.A-21 dell'Allegato alla L.R.20/2000; a parere della Provincia non si modifica la sostanza dell'indirizzo del PTCP che propone ai Comuni di considerare le numerose situazioni critiche che costituiscono diffusi insediamenti incongrui in territorio rurale, che richiedono politiche efficaci di ripristino di condizioni di qualità e presenza di usi consoni al contesto rurale.	RECEPITA
61.1	Si ritiene necessario che l'Amministrazione provinciale chiarisca e puntualizzi il rapporto che intercorre tra le politiche e gli ambiti definiti dal PTCP quale riferimento del sistema produttivo, verificando le direttive e gli indirizzi dettati all'articolo 59 per gli insediamenti produttivi con quanto stabilito agli articoli 57 e 58. In merito si rileva una mancanza di coordinamento tra le politiche e i rapporti che devono intercorrere tra i differenti ambiti.	12	Art.59, 57, 58						Si condivide la riserva e si provvede ad un migliore coordinamento delle norme di cui agli artt. 57, 58 e 59 (art. 57 c.4, 5, 6, 7, 8; art. 58 c.3, 4; art. 59 c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).	RECEPITA
61.2	Si ritiene che le scelte urbanistiche relative agli ambiti produttivi di rilievo comunale debbano essere concordate con le determinazioni e le politiche assunte per gli ambiti produttivi di rilievo sovra comunale; e pertanto, pare opportuno, che tale contenuto sia	12	Art.59, 57, 58						Si ritiene opportuno che le scelte urbanistiche relative agli ambiti produttivi di rilievo comunale siano concordate con le determinazioni e le politiche assunte per gli ambiti produttivi di rilievo comunale.	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
	concordato in sede di accordo territoriale stipulato tra Provincia e Comuni per l'attuazione delle aree produttive di rilievo sovra comunale.								In sede di PTCP si è inteso distinguere un ruolo diretto della Provincia nella definizione degli ambiti di rilievo sovracomunale, da attuare attraverso Accordi Territoriali con i Comuni, rispetto ad un ruolo di coordinamento dell'attività di pianificazione comunale, che viene previsto per ambiti territoriali, e che è assegnato alla pianificazione delle aree di rilievo comunale. In tale sede le scelte urbanistiche locali dovrebbero coordinarsi anche in relazione a quelle di scala territoriale effettuate per i poli produttivi maggiori. Recependo la riserva si inserisce tale disposizione all'art.58 comma 4 lett.a)	
61.3	E' necessario chiarire la disciplina per gli "ambiti produttivi di espansione con Superficie territoriale maggiore di 5 Ha" cartografati nelle tavole 4 del Piano, per i quali non si ritrova alcun riferimento nei disposti normativi delle NTA, e il rapporto tra questi e gli ambiti definiti agli articoli 57 e 58. Si sottolinea che le scelte urbanistiche relative agli ambiti produttivi di rilievo comunale non sono raccordate con le determinazioni e le politiche assunte per gli ambiti produttivi di rilievo sovra comunale; né si comprende il rapporto tra questi ultimi e gli ambiti produttivi di espansione con Superficie territoriale maggiore di 5 Ha	12	Art.59, 57, 58	4					Alcuni contenuti della Carta 4 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale" sono di carattere descrittivo, e non hanno contenuto normativo: ad esempio il territorio insediato, la viabilità principale, ed anche le aree produttive di espansione con ST > 5 ha. Non si è ritenuto utile in questa carta di sintesi rappresentare tutte le aree produttive esistenti, e pertanto si è scelto di evidenziare le aree che, ai fini delle politiche del PTCP, costituiscono le maggiori opportunità, sia per il coordinamento delle politiche comunali, sia per la definizione in sede di Accordo territoriale delle caratteristiche degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale. Il riferimento normativo può essere rappresentato da un richiamo al contributo significativo che tali aree possono fornire nella definizione delle rispettive politiche, all'art.57 comma 7 e all'art.58 comma 2.	RECEPITA
62.1	Ai sensi del comma 4 dell'articolo A-13 dell'Allegato della LR 20/2000 si chiede di chiarire e puntualizzare le politiche e gli obiettivi da perseguire per gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, distinguendoli, in conformità a quanto stabilito anche ai successivi articoli 59 e 60, tra esistenti e suscettibili di ampliamento. Stabilendo per questi ultimi l'assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistico e funzionali.	12	Art.57						L'individuazione delle aree idonee ad essere ampliate e degli ambiti più idonei alla localizzazione di nuove aree produttive di rilievo sovracomunale è stata effettuata dal PTCP. Rispetto al contenuto del comma 4 dell'art. A-13 l.r.20/2000, il PTCP non "stabilisce l'assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche e funzionali", in quanto non si ritiene che si configuri l'esigenza di cui al seguito dello stesso comma: "Il PTCP in tali ipotesi assume il valore e gli effetti del PSC". L'art.57 del PTCP illustra in modo dettagliato i criteri attraverso i quali dovranno essere definiti il dimensionamento, l'assetto infrastrutturale, la qualificazione ambientale degli ambiti, ma non arriva ad assumere per essi il ruolo e il valore di PSC, perché non si ritiene che sussista tale esigenza (peraltro la stessa legge 20 cita questa come "ipotesi" e non come obbligo). In ogni caso, in accoglimento della riserva, si ritiene utile, anche al fine di un migliore coordinamento dell'art.59 con i precedenti e il successivo, corredare l'indicazione di ciascuno degli ambiti, all'art.57 comma 4, di una scheda che sintetizzi i caratteri funzionali dell'ambito, e puntualizzi gli obiettivi ed i criteri per la sua definizione in sede di accordo Territoriale e di PSC.	RECEPITA
63.1	Con riferimento all'art.57 comma 12 si chiede di ricondurre l'utilizzo dell'accordo di programma esclusivamente a quanto stabilito dall'art. 40 della LR 20/2000, in quanto non si ritiene assensibile il ricorso agli accordi di programma in variante ai Piani vigenti, in attesa dell'approvazione degli accordi territoriali per l'attuazione, al fine di introdurre limitati incrementi delle superfici territoriali negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale.	12	Art.57 comma 12						Si condivide la riserva presentata e si provvede a ricondurre il testo della norma all'art.57 comma 12 con quanto disposto all'art.40 della L.R.20/2000.	RECEPITA
64.1	Con riferimento all'art.57 comma 8 si chiede che l'Amministrazione provinciale integri i contenuti dell'accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovra comunali con aspetti attinenti alla finalità stessa dell'accordo, ovvero facendo riferimento alla definizione di criteri di	12	Art.57 comma 8						La stesura dell'art. 57 comma 8, solo per errore materiale, non riporta i contenuti previsti dall'art.A-13 dell'Allegato alla L.R.20/2000, pertanto si recepisce la riserva integrando i contenuti dell'accordo con riferimenti a: criteri perequativi,	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
	perequazione, alle risorse finanziarie e alla programmazione temporale volte all'attuazione degli interventi.								risorse finanziarie, programmazione temporale.	
65.1	Con riferimento all'art.58 comma 1 primo alinea per gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale si chiede di aggiungere all'interno della classificazione in relazione al sistema insediativo consolidato o di nuovo insediamento anche gli ambiti soggetti a politiche di riqualificazione.	12	Art.58 comma 1						Si condivide la riserva e si provvede ad adeguare l'art.58 c.1 aggiungendo al primo alinea "agli ambiti da di riqualificare" (estendendo in tal modo i riferimenti per la classificazione degli ambiti produttivi comunali)	RECEPITA
66.1	Si richiede di chiarire all'art.58 il rapporto tra quanto stabilito in merito al "bilancio territoriale a saldo zero che costituisce il riferimento-base della pianificazione" per il dimensionamento delle previsioni insediative relative alle attività produttive, di cui al comma 4 dell'art.51 delle NTA, le possibilità di deroga allo stesso sancite sempre al comma 4 dell'art.51 e al comma 4 dell'art.58 delle NTA, e le possibilità e opportunità di ampliamento concesse all'art.59 delle stesse NTA.	12	Art.58						Si recepisce la riserva provvedendo ad una nuova stesura dell'art.59, condividendo l'esigenza di un migliore coordinamento delle norme (art. 59, c.1,2,3,4,5,6,7). Per quanto riguarda gli ambiti territoriali di coordinamento, in via privilegiata si propone di assumere quelli costituiti dalle Associazioni e Unioni di comuni, senza trascurare la possibilità di estendere il coordinamento a comuni esterni, che possono essere considerati recapiti per verifiche di integrazione territoriale e per ulteriori azioni di coordinamento della programmazione. La procedura prevista al comma 4 dell'art. 58 per la previsione di ambiti di nuovo insediamento aggiuntivi rispetto al saldo zero richiesto come criterio generale per l'ambito territoriale era apparsa chiara in sede di adozione del PTCP, ma anche a seguito di varie osservazioni presentate da parte dei Comuni sono allo studio una sua riscrittura ed un migliore coordinamento con gli altri articoli	RECEPITA
66.2	Si richiede di chiarire all'art.59 il rapporto tra quanto stabilito in merito al "bilancio territoriale a saldo zero che costituisce il riferimento-base della pianificazione" per il dimensionamento delle previsioni insediative relative alle attività produttive, di cui al comma 4 dell'art.51 delle NTA, le possibilità di deroga allo stesso sancite sempre al comma 4 dell'art.51 e al comma 4 dell'art.58 delle NTA, e le possibilità e opportunità di ampliamento concesse all'art.59 delle stesse NTA.	12	Art.59						Premesso che l'art.59 viene riformulato in sede di controdeduzioni per migliorare la leggibilità e la coerenza con gli articoli che lo precedono, si vuole chiarire che la finalità primaria del riutilizzo di parti di territorio già urbanizzate o destinate all'urbanizzazione (che comporta il perseguimento dell'obiettivo del saldo zero dell'incremento dell'urbanizzazione entro l'ambito intercomunale, assunto dal PTCP) non esclude, come illustrato al comma 4 dell'art.57, che possano essere assunte decisioni diverse (a condizioni definite) rispetto al criterio che costituisce il riferimento-base per il coordinamento della pianificazione locale. In tale contesto ed entro tali limiti operativi vanno comunque collocate le opportunità di ampliamento definite dall'art.59. Per chiarire i rapporti tra le disposizioni normative, si effettuano modifiche e integrazioni al comma 4 dell'art.51, ai commi 4, 5, 7 e 8 dell'art.57, al comma 4 dell'art.58, e agli artt. 59.1 – 59.7.	RECEPITA
67.1	Si chiede, con riferimento all'art.61 comma 8, di eliminare le parole iniziali: "Le valutazioni di compatibilità di cui al comma 7" in quanto il citato comma 7 non accenna ad alcuna valutazione di compatibilità.	12	Art.61 comma 8						Si condivide la riserva presentata, in quanto si tratta di errore materiale e si procede alla correzione del comma.	RECEPITA
67.2	Si chiede di specificare, all'inizio del comma 8 dell'articolo 61, che l'adeguamento dello strumento urbanistico si concretizza anche in valutazioni di compatibilità che devono essere fatte dai Comuni, con gli elementi territoriali vulnerabili, con quelli ambientali vulnerabili, con le infrastrutture ed i nodi di trasporto e le reti tecnologiche. Dopo tale precisazione è possibile proseguire il testo del comma, richiamando i criteri riportati al comma 12.	12	Art.61 comma 8						Si condivide la riserva presentata, nell'ottica di completare e rendere coerenti i contenuti delle Norme e si procede all'integrazione del comma come richiesto	RECEPITA
67.3	Si chiede in relazione all'art.61 al comma 12 di riportare all'inizio del testo quanto correttamente riportato in Appendice 12A, cioè l'argomentazione del "danno grave/danno significativo ecc. ", altrimenti la proposta riguardo alla metodologia di valutazione della compatibilità ambientale non appare sufficientemente motivata e spiegata, in quanto valida solo in caso di "danno significativo".	12	Art.61 comma 12						Si condivide la riserva presentata, in quanto la formulazione del comma risulta incompleta. In accoglimento della riserva si provvede ad integrare la norma come richiesto.	RECEPITA
67.4	Relativamente all' Appendice 12A: il paragrafo 2. "Criteri di valutazione della compatibilità con le infrastrutture di trasporto e le		Appendice e 12 A						Si condivide la riserva presentata, in quanto la formulazione del paragrafo non ricalca quanto disposto dal DM	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
	reti tecnologiche" non è condivisibile in quanto ai contenuti. Le infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali, ricadono difatti all'interno degli elementi territoriali vulnerabili ai sensi del DM9/5/2001 e come tali vanno trattati nella valutazione della compatibilità. Quanto invece riportato nel testo dell'Appendice 12 A al paragrafo 2 non trova alcun riscontro nella normativa vigente (né regionale, né nazionale) e per questo si chiede l'eliminazione dell'intero paragrafo;								09/05/2001 . In accoglimento della riserva si procede all'eliminazione richiesta	
67.5	Relativamente all' Appendice 12B: si chiede di rimuovere la previsione di possibili effetti inibitori dell'attività edilizia nelle cd. "fasce di attenzione" (pag. 175), posto che tali effetti inibitori renderebbero tali fasce illogiche rispetto ai principi ed alla disciplina delle aree di danno, ex DM 9/5/2001 (le aree di danno esauriscono le porzioni di territorio sulle quali è plausibile prevedere effetti incidentali, e devono comprendere anche porzioni a minima pericolosità, nelle quali non può essere preclusa, in virtù del rischio RIR, la realizzazione di alcun tipo di insediamento o di infrastruttura);		Appendice e 12 B						Si condivide la riserva presentata, in quanto la formulazione del paragrafo non risulta supportata da disposizioni legislative. In accoglimento della riserva si provvede alla modifica richiesta	RECEPITA
68.1	Ai sensi del comma 3 dell'art. A-15 dell'Allegato alla LR 20/2000 si chiede di specificare, all'art.63 con riferimento all'elenco dei poli funzionali esistenti o di previsione, le politiche e gli obiettivi che l'Amministrazione provinciale intende perseguire, ovvero politiche di consolidamento, di riqualificazione, o di ampliamento, specificando, inoltre, per gli eventuali nuovi insediamenti le funzioni insediabili e gli obiettivi di qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale.	13	Art.63						Poli funzionali, art. 63: si tratta in gran parte di poli esistenti, tranne i tre di previsione per i quali la Provincia ha da tempo definito specifici documenti e accordi con i comuni interessati. In ogni caso è opportuna un'integrazione al testo dell'art.63 comma 6, nei termini richiesti dalla riserva regionale, riportando i contenuti richiesti per i tre poli di progetto.	RECEPITA
69.1	Con riferimento all'art. 63 si chiede che l'Amministrazione provinciale meglio puntualizzi gli obiettivi da perseguire e i contenuti degli accordi territoriali riconducendone l'utilizzo alle finalità riconosciute dell'art. 15 della LR 20/2000, ed in particolare a quanto previsto dal comma 5 dell'art. A-15, ovvero dal comma 5 dell'art. A-25 dell'Allegato alla legge.	13	Art.63						Ruolo dell'Accordo Territoriale nell'attuazione dei Poli funzionali (art.63, c.4): si integra il testo del comma puntualizzando come richiesto dalla riserva obiettivi e contenuti degli accordi, i quali in ogni caso non presentano scelte strutturali di tipo pianificatorio, che spettano ai PSC e al PTCP.	RECEPITA
69.2	Con riferimento all'art. 65 si chiede che l'Amministrazione provinciale meglio puntualizzi gli obiettivi da perseguire e i contenuti degli accordi territoriali riconducendone l'utilizzo alle finalità riconosciute dell'art. 15 della LR 20/2000, ed in particolare a quanto previsto dal comma 5 dell'art. A-15, ovvero dal comma 5 dell'art. A-25 dell'Allegato alla legge.	13	Art.65						Si vuole chiarire che il PTCP non demanda completamente alla pianificazione comunale la definizione delle politiche e degli obiettivi strategici per gli "altri insediamenti di rilievo sovracomunale": il PTCP infatti individua nella propria cartografia e nelle norme questi insediamenti, ai quali viene appunto riconosciuto un ruolo territoriale, e per i quali vengono richieste procedure specifiche di approvazione e attuazione. In recepimento della riserva, le caratteristiche e gli obiettivi strategici che il PTCP definisce per i tre livelli (poli funzionali – altre attività di rilievo sovracomunale – sistemi di dotazioni territoriali) vengono meglio illustrati negli artt. 65 comma 4, 66 comma 3.	RECEPITA
69.3	Con riferimento all'art. 66 si chiede che l'Amministrazione provinciale meglio puntualizzi gli obiettivi da perseguire e i contenuti degli accordi territoriali riconducendone l'utilizzo alle finalità riconosciute dell'art. 15 della LR 20/2000, ed in particolare a quanto previsto dal comma 5 dell'art. A-15, ovvero dal comma 5 dell'art. A-25 dell'Allegato alla legge.	13	Art.66						Si provvede a meglio specificare la norma chiarendo al comma 3 dell'art. 66 che si prevede che le dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale siano "attuate attraverso accordi territoriali tra i comuni interessati": anche in questo caso la funzione pianificatoria è esercitata in sede di PSC con il coordinamento richiesto dalla legge nella fase di formazione (conferenza di pianificazione), mentre l'attuazione degli interventi di rilievo sovracomunale (è bene specificare nel testo che si tratta di nuove previsioni) avviene applicando il criterio della perequazione territoriale e programmando gli interventi in specifici accordi, nei termini previsti dall'art.15 della L.20/2000).	RECEPITA
69.4	Si ritiene necessario, che la Provincia specifichi all'art.63 quale disciplina urbanistica deve essere applicata dalle amministrazioni comunali in assenza della sottoscrizione dell'accordo territoriale.	13	Art.63						Si condivide la riserva e si provvede a specificare all'art. 63, comma 7 che in assenza di Accordo territoriale, come previsto dalla L.R.20/2000, in sede di PSC non potrà essere	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
									attuata la previsione dei nuovi poli funzionali individuati dal PTCP.	
69.5	Si ritiene necessario, che la Provincia specifichi all'art.65 quale disciplina urbanistica deve essere applicata dalle amministrazioni comunali in assenza della sottoscrizione dell'accordo territoriale.	13	Art.65						Si condivide la riserva e si provvede a specificare all'art. 65, comma 4 che in assenza di intese intercomunali non possa essere approvata la previsione in sede di PSC di nuove dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale individuate dal PTCP.	RECEPITA
69.6	Si ritiene necessario, che la Provincia specifichi all'art.66 quale disciplina urbanistica deve essere applicata dalle amministrazioni comunali in assenza della sottoscrizione dell'accordo territoriale.	13	Art.66						Si condivide la riserva e si provvede a specificare all'art. 66, comma 3 che in assenza delle intese intercomunali richieste dall'art.66 non possano essere attuate le previsioni relative a dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale.	RECEPITA
70.1	Si chiede di ricondurre l'elenco degli "Altri insediamenti di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP" all'interno dell'articolazione dei poli funzionali o delle dotazioni territoriali dell'Allegato alla legge regionale e che, nel procedere a tale articolazione, si osservi quanto richiesto dal comma 3 dell'art. A-15 o dal comma 5 dell'art. A-24 del suddetto Allegato.	13	Art.65						Il PTCP riconosce la presenza di "altri insediamenti di rilievo sovracomunale", intendendo come tali "strutture e servizi di rilievo sovracomunale", la cui disciplina richiede forme di coordinamento delle scelte pianificatorie e gestionali tra più comuni. Tale riconoscimento pare ammissibile dalla L.R. 20/2000 ai fini del coordinamento delle politiche territoriali, delle funzioni private e pubbliche di rilievo territoriale che non possono essere ricondotte all'interno della casistica di poli funzionali o di dotazioni territoriali. Si provvede pertanto a meglio specificare la norma modificando la denominazione degli "altri insediamenti di rilievo sovracomunale" in "altre strutture e dotazioni di rilievo sovracomunale individuate dal PTCP", e precisando la distinzione rispetto ai poli funzionali al comma 1 dell'art.65.	RECEPITA
70.2	Si ricorda all'Amministrazione provinciale che il compito di procedere alla definizione delle politiche degli obiettivi strategici all'interno degli "Altri insediamenti di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP" non può essere completamente demandato alla pianificazione comunale in quanto le funzioni pianificatorie relative a questa tipologia di insediamenti di interesse sovracomunale è definito dalla legge di competenza della Provincia, in quanto livello più idoneo per garantire il governo di tutti gli effetti territoriali e dei diversi interessi locali (A-15, A-24 dell'Allegato alla LR 20/2000);	13	Art.65						Il PTCP effettua una individuazione cartografica degli "altri insediamenti di rilievo sovracomunale": verranno eseguiti gli opportuni approfondimenti al fine di meglio chiarire le disposizioni normative che li regolamentano.	RECEPITA
71.1	Con riferimento agli art.65 e 66 si chiede di meglio articolare il sistema delle dotazioni territoriali sovracomunali, specificandone gli obiettivi strategici in coerenza e in coordinamento con la pianificazione settoriale	13	Art.65 Art.66						Si condivide la riserva e si procede ad una integrazione di quanto disposto dagli artt. 65 e 66 (commi 1-6).	RECEPITA
71.2	Si chiede di aggiornare la cartografia della carta 4 distinguendo con apposite grafie le dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale esistenti e di nuovo impianto.			4					Si condivide la riserva e si provvede ad eseguire le opportune modifiche grafiche.	RECEPITA
72.1	Si chiede di chiarire quali sono le perimetrazioni di cui all'art.66 comma 5 oggetto di una possibile modifica da parte del PSC dal momento che la rappresentazione nella carta n. 4 è di tipo ideogrammatico.	13	Art. 66 comma 5						Si recepisce la riserva sostituendo il termine "perimetrazioni", usato impropriamente al comma 5 dell'art.66, con l'espressione "le individuazioni degli ambiti e le localizzazioni di dotazioni..."	RECEPITA
73.1	Si chiede di affrontare, nel disposto normativo, il tema della quota di dotazione minima di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi confermando quella stabilita per legge, ovvero ampliandola o riducendola motivatamente in funzione della popolazione effettiva e potenziale	13	Art.66						L'impianto normativo del PTCP, prendendo atto dell'ampia disponibilità di aree attuate per servizi e delle previsioni dei piani vigenti, è improntato all'obiettivo di gerarchizzare, qualificare, coordinare le dotazioni esistenti, e di rendere efficaci le previsioni dei Piani, aumentando la disponibilità di aree in uso come dotazioni territoriali. Si recepisce la riserva citando (art.66, nuovo comma 1) la quantità minima di dotazioni richiesta dalla legge 20/2000, ma sottolineando l'opportunità e l'obiettivo strategico di ampliare e qualificare tale quota.	RECEPITA
74.1	Si chiede di integrare l'elenco delle aree che compongono gli ambiti di valore naturale e ambientale con quelle elencate al comma 3 dell'art. A-17 dell'Allegato alla LR 20/2000	14	Art. 69						Si condivide la richiesta di integrazione. In accoglimento della riserva si provvede ad integrare l'elenco delle aree che compongono ambiti di valore naturale ed ambientale con quelle elencate nel comma 3 dell'art. A17 della LR 20/00	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
75.1	Si chiede di ricondurre le possibilità di trasformazione del territorio rurale a quanto sancito e previsto al comma 1 dell'art. A-21 dell'Allegato alla legge regionale perseguendo gli obiettivi specificati all'articolo A-16 del suddetto Allegato. In particolare, è necessario specificare che la possibilità di realizzare nuove costruzioni, finalizzate alla conduzione dei fondi e, quindi, all'esercizio delle attività agricole, è ammessa nei limiti stabiliti dalla legge 20 e, nello specifico, dai commi 1, 3 e 4 dell'art. A-21 dell'Allegato alla stessa, mentre non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni per attività non connesse a quella agricola.	14	Art. 73 comma 1						Si condivide la necessità di precisare che la possibilità di realizzare nuove costruzioni, finalizzate alla conduzione dei fondi e, quindi, all'esercizio delle attività agricole, è ammessa nei limiti stabiliti dalla L.R. 20/2000; in recepimento della riserva si provvede a meglio specificare la parte normativa relativa alle attività non connesse alla funzione agricola.	RECEPITA
76.1	Relativamente all'inquinamento acustico si chiede l'inserimento della seguente frase: "Nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98 e dal D.G.R. del 09/10/2001 n° 2053 e dalla L.R. 15/2001" in osservanza alle disposizioni vigenti	15	Art. 78						Si condivide la riserva presentata e verrà integrata la norma in relazione al clima acustico determinato dalle linee ferroviarie mediante l'inserimento della dicitura indicata nella riserva.	RECEPITA
77.1	Si chiede che anche per gli impianti o i luoghi nei quali sono eseguite operazioni di recupero dei rifiuti, in regime semplificato di gestione, siano definite zone non idonee dal PTCP.	15	Art. 81	3.4					Le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, rappresentate nella tav. 3.4 del PTCP adottato, sono state individuate sulla base delle disposizioni contenute nella DGR 1620/2001. Tali zone sono ritenute inidonee alla localizzazione di tutti i tipi di impianti di recupero e smaltimento rifiuti. Il PTCP, all'articolo 81 comma 10, individua, quale direttiva rivolta alla pianificazione di settore (PPGR) ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'identità culturale e dell'integrità fisica del territorio, da tenere in considerazione per la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Per gli impianti in regime semplificato di gestione (artt.214 e 216 del D.Lgs. 152/2006), la semplificazione riguarda le procedure sulla base delle quantità e qualità di materiale stoccato e/o prodotto. Per quanto sopra esposto, la riserva si ritiene chiarita dalle considerazioni svolte	RECEPITA CON CHIARIMENTO
78.1	All'art. 87.3 comma 1 si chiede di specificare in maniera più completa il riferimento alla norma regionale indicandolo come "L.R. 29/9/2003 n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"	15	Art. 87.3 comma 1						Si condivide la riserva e si procede alla precisazione esaustiva del richiamo alla legge regionale di riferimento.	RECEPITA
78.2	All'art. 87.3 comma 2 si chiede di sostituire il testo proposto con il seguente: "Gli impianti di illuminazione esistenti, devono essere adeguati in base alle disposizioni, modalità e tempi specificati all'articolo 4 della direttiva applicativa n.2263 del 29/12/2005." per una migliore adeguamento alla norma	15	Art. 87.3 comma 2						Si condivide la riserva presentata e verrà integrato il comma dell'articolo	RECEPITA
78.3	All'art. 87.3 comma 3 si chiede di eliminare le citazioni della legge regionale e della direttiva, in quanto ridondanti con i nuovi testi proposti per i commi 1 e 2, sostituendole con: "Ai sensi della citata normativa regionale...."	15	Art. 87.3 comma 3						Si condivide la riserva presentata e verrà modificato il riferimento normativo	RECEPITA
78.4	All'art. 87.3 comma 4 si chiede di sostituire il testo proposto con : "Ai Comuni competono le funzioni di cui all'articolo 4 delle legge regionale, nonché l'applicazione degli indirizzi di cui all'articolo 4 della direttiva applicativa e l'adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio(RUE)secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 della citata direttiva. Inoltre, i Comuni o per essi gli Enti gestori degli impianti di illuminazione pubblica, devono inviare alla Regione ai sensi dell'art. 12 direttiva n.2263/2005, ogni cinque anni una relazione informativa sugli interventi realizzati e sui risparmi energetici conseguiti. Tale relazione deve essere inviata anche alla Provincia, ai fini della costituzione di un Osservatorio Provinciale."	15	Art. 87.3 comma 3						Si condivide la riserva presentata e verrà modificato il testo normativo	RECEPITA
79.1	All'art. 91 comma 2 si chiede di sostituire le parole "linee ex concesse" con "linee regionali"	17	Art. 91 comma 2						Si condivide la riserva presentata e si elimina il riferimento a ferrovie ex concesse essendo oggi linee regionali	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
79.2	All'art. 91 comma 4 si chiede di togliere la parola "centro" dopo la parola "Formigine"	17	Art. 91 comma 4						La precisazione della fermata "Formigine Centro" è stata utilizzata in quanto nel comune di Formigine risultano attualmente collocate tre fermate: Bertola, Casinalbo e Formigine (centro), considerate anche le possibili evoluzioni del sistema insediativo che oramai prevede una conurbazione continua lungo la tratta ferroviaria che si trova nel comune di Formigine. Si provvederà ad eliminare la parola "centro" e ad inserire la precisazione che si tratta della stazione di Formigine.	RECEPITA
79.3	All'art. 91 comma 5 si chiede di specificare che la realizzazione di nuove stazioni è subordinata a specifiche analisi e verifiche volte ad accertarne la convenienza realizzativa e la compatibilità con l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e all'acquisizione del preventivo assenso della Regione	17	Art. 91 comma 5						Si condivide la riserva attraverso l'introduzione in norma della precisazione richiesta .	RECEPITA
79.4	Si chiede di prevedere nell'ambito dell'articolo o con un nuovo articolo la classificazione del sistema stradale secondo il concetto di rete e la terminologia definite dal cap. 8.7 del Prit98-2010: Grande Rete, Rete di base Principale, Rete di Base Locale	17	Art. 91						Si condivide la riserva e si procede alla valutazione o dell'inserimento di un nuovo comma o di un nuovo articolo	RECEPITA
80.1	All'art. 94 comma 2 si chiede di distinguere fra le fermate di progetto quali Modena Fiera da quelle di studio quali Formigine Sud e Maranello.	17	Art.94 comma 2						Si condivide la riserva presentata e si provvede a distinguere le fermate in fase di studio da quelle programmate	RECEPITA
80.2	Si chiede che qualora in altri articoli dovessero proporsi interventi che potrebbero determinare possibili soggezioni all'esercizio ferroviario e oneri aggiuntivi a carico della Regione, venga prevista preliminarmente la loro disciplina e la loro condivisione da parte della Regione stessa.		Tutto il corpo normativo						Si condivide la riserva presentata e nel caso in cui si dovessero fare riferimenti ad interventi sulle infrastrutture ferroviarie verrà inserita la condivisione con la RER quale elemento fondamentale per la loro realizzazione	RECEPITA
81.1	All'articolo 97 si chiede l'inserimento del seguente nuovo comma: "Le Amministrazioni Locali per la definizione di Accordi che interessano interventi relativi a nuove stazioni, fermate, collegamenti o servizi ferroviari acquisiscono il preventivo assenso della Regione. La fattibilità di tali interventi è subordinata a specifiche analisi e verifiche volte ad accertare la convenienza realizzativa e la compatibilità con l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale."	17	Art. 97						Si condivide la riserva attraverso l'introduzione in norma della precisazione richiesta .	RECEPITA
81.2	All'art. 97 si chiede l'inserimento del seguente nuovo comma: - "La Provincia promuove la collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni presenti sul territorio al fine di garantire il presenziamento delle piccole stazioni ferroviarie."	17	Art. 97						Si condivide la riserva attraverso l'introduzione in norma della precisazione richiesta .	RECEPITA
82.1	Con riferimento all'articolo 104 si chiede di valutare l'opportunità di promuovere la pianificazione in forma associata in tutte le fasi di elaborazione degli strumenti urbanistici comunali.	18	Art. 104						Si condivide la riserva presentata in quanto pare opportuno aggiungere esplicitamente all'art. 104 comma 2, oltre alle fasi preliminari del PSC e alla formazione dei RUE e dei POC, anche la vera e propria stesura dei PSC, che non è stata citata per errore in questo comma, ma è la principale forma di coordinamento che l'art.104 prevede, propedeutica a sua volta alla programmazione e gestione in forma dei Piani in forma coordinata.	RECEPITA
83.1	Con riferimento all'art. 105 si richiede di richiamare tra le scelte urbanistiche soggette a possibili forme di perequazione territoriale anche quelle già citate all'art. 50 relative al dimensionamento abitativo di ambiti territoriali sovracomunali di riferimento	18	Art. 105						Si condivide la riserva presentata in quanto pare opportuno richiamare all'art.105 comma 1 i contenuti dell'art. 50 comma 7, che pur rientrando nella casistica di tematiche citate al comma 1 dell'art., meritano qui un richiamo diretto.	RECEPITA
84.1	Si chiede, con riferimento all'art. 107 comma 6, di riponderare l'ulteriore possibilità di crescita in deroga al dimensionamento fissato con le regole dell'articolo 51 o di motivarla sulla base dei più alti standard di qualità sociale richiesti ai comuni per i nuovi interventi di trasformazioni e riqualificazione urbana dopo aver fissato il livello minimo da garantire, indicando le modalità per perseguire tale obiettivo superiore al livello minimo previsto dal PTCP stesso	18	Art. 107						Occorre chiarire, fornendo indirizzi ai comuni, che il comma 6 dell'art.107 non prevede la possibilità di introdurre forme compensative, premi o indennizzi, ma la possibilità, in sede di formazione del PSC, di modificare parzialmente, attraverso lo specifico Accordo di pianificazione per il PSC, i criteri di determinazione del dimensionamento (comma 1 dell'art.51) e per la distribuzione dell'offerta in tipologie (con privilegio alla riqualificazione, comma 2). Ad esempio, si può ipotizzare che, anche in una logica sovracomunale, un	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
									comune assuma sia dal punto di vista dell'offerta abitativa (per residenza sociale) che dei servizi, un ruolo strategico per il cui perseguimento è necessario discostarsi in una certa misura dalle valutazioni "tendenziali" illustrate al comma 1 dell'art.51. Anche per quanto riguarda gli standard minimi prefissati di dotazioni territoriali, è opportuno specificare che non si intende autorizzare alcuna deroga in riduzione. Si provvede ad integrare il comma 6 dell'art.107.	
85.1	Con riferimento all'art. 108 si chiede che la Provincia supporti le percentuali fornite (20% o 25%) di ERS assegnate, attraverso un approfondimento specifico finalizzato anche ad una caratterizzazione secondo le differenti categorie di offerta abitativa	18	Art. 108						Si condividono le considerazioni svolte dalla riserva regionale; tuttavia si deve rilevare che il PTCP, su un orizzonte temporale di riferimento di 10-15 anni, non è in grado di effettuare un'analisi dei fabbisogni abitativi sociali per ambiti territoriali, essendo tali fabbisogni soggetti ad una pluralità di eventi, fenomeni e condizioni (molte delle quali esterne alla realtà socioeconomica provinciale) in rapida trasformazione. Per tale ragione si è assunto come obiettivo politico vincolante quello del 20% del dimensionamento dell'offerta in sede di PSC, da incrementare al 25% nei centri urbani maggiori ove si concentrano storicamente i fabbisogni maggiori, e da non applicare obbligatoriamente nei centri della montagna, ad eccezione di Pavullo e Serramazzone che vivono una condizione tipica dei centri urbani.	RECEPITA
85.2	Con riferimento all'art. 108 si chiede che vengano forniti indirizzi ai PSC/POC (in forma singola o associata) per l'approfondimento e il monitoraggio dei fabbisogni abitativi locali come presupposto delle politiche abitative e dell'articolazione dell'offerta di ERS	18	Art. 108						La struttura dinamica e processuale delle scelte previste al comma 3 dell'art.108: - definizione di contenuti qualitativi e quantitativi da parte della Conferenza Provinciale degli Enti Locali - rapporto sullo stato delle politiche per l'ERS - direttiva attuativa del PTCP (obiettivi articolati per ambiti territoriali, contenuti operativi della programmazione) approvata con cadenza triennale dalla Provincia - accordi territoriali per ambiti sub-provinciali, in attuazione delle linee strategiche del PTCP è apparsa idonea a svolgere efficacemente nel tempo il ruolo di coordinamento delle politiche abitative. Si procede ad una ulteriore verifica della disposizione normativa al fine di meglio favorire l'applicazione della norma.	RECEPITA
86.1	Con riferimento al Monitoraggio del Piano si chiede di meglio specificare il set minimo di indicatori orientato al monitoraggio del Piano, in quanto non si comprende se gli indicatori di monitoraggio delle politiche settoriali (es. PTA) si aggiungono ai 17 indicatori ritenuti di maggior interesse su cui valutare i trend attesi.						9		Il complesso dei 17 indicatori ritenuti di maggiore interesse deve diventare nel tempo lo strumento in grado di "leggere" le trasformazioni più significative del territorio, potendole associare alle politiche di scala provinciale. La scelta di tale set di indicatori assunto dal PTCP non esclude che, in particolare nella valutazione delle politiche e dei piani di settore, vengano definite specifiche modalità di monitoraggio, e assunti allo scopo altri indicatori, che dovranno integrarsi in modo armonico con quelli generali di sintesi. VEDI ANCHE 91.4	RECEPITA
86.2	Con riferimento al Monitoraggio del Piano, si ritiene opportuno omogeneizzare le indicazioni fornite per ciascun indicatore ritenuto di monitoraggio e definire, per tutti, caratteristiche, indicazioni, risultati prestazionali, target, soglie temporali per il monitoraggio, ecc. come è stato fatto per i 17 ritenuti di maggior interesse						9		Si recepisce la riserva e si provvede ad omogeneizzare le indicazioni fornite per ciascun indicatore di monitoraggio definendo per tutti le caratteristiche, indicazioni, risultati prestazionali, target, soglie temporali per il monitoraggio, come è stato fatto per i 17 di maggiore interesse, e come richiesto dalla riserva. VEDI ANCHE 91.5	RECEPITA
86.3	Con riferimento al Monitoraggio del Piano si rileva la necessità di meglio puntualizzare, con riferimento agli ambiti definiti nei vari disposti normativi delle NTA, "l'articolazione territoriale" definita per gli indicatori di monitoraggio						9		L'articolazione per ambiti territoriali di riferimento per il monitoraggio del Piano verrà riportata agli ambiti territoriali definiti nelle NTA del PTCP. VEDI ANCHE 91.5	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
87.1	Si chiede di eliminare la diffomità tra Carta A "Criticità e risorse ambientali e territoriali" e la carta 2.3.1 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica", in quanto nella Carta A le paratoie sui Cavi Argine e Minutara sono indicate come opere esistenti mentre nella Carta 2.3.1. tali opere sono indicate come "previste e/o da completare"			A 2.3.1					Si provvede a eliminare la diffomità tra Carta A "Criticità e risorse ambientali e territoriali" e la carta 2.3.1 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica", correggendo un mero errore materiale in quanto nella Carta A le paratoie sui Cavi Argine e Minutara sono indicate come opere esistenti mentre nella Carta 2.3.1. e nelle norme art.11 comma 12 tali opere sono indicate correttamente come "previste e/o da completare".	RECEPITA
88.1	Con riferimento alla carta 2.3.2 si chiede di indicare tra le opere "previste e/o da completare" il torrente Grizzaga (del quale è in corso la risagomatura nell'ambito della messa in sicurezza del nodo idraulico di Modena), dalla confluenza del Diversivo Martiniana fino all'immissione nel torrente Tiepido, e il tratto del Diversivo Martiniana dal Canale di Corlo fino al Cavo Cerca, completando così il tracciato già in parte riportato in cartografia			2.3.2					Si provvede ad indicare nella Tavola 2.3.2 tra le opere previste e/o da completare la risagomatura del Torrente Grizzaga dalla confluenza del Diversivo Martiniana fino all'immissione del torrente Tiepido ed il tratto del diversivo Martiniana dal Canale di Corlo fino al Cavo Cerca.	RECEPITA
89.1	Con riferimento alla tavola 5.2 si chiede di integrarla con tutte le stazioni esistenti (a solo titolo di esempio mancano le fermate di Baggiovara, Quattro Ponti, Fornaci)			5.2					Si condivide l'osservazione in quanto si ritiene di integrare la tavola 5.2 con le fermate esistenti mancanti	RECEPITA
89.2	Con riferimento alla tavola 5.2 si chiede di integrarla con i nomi delle stazioni/fermate			5.2					Si condivide l'osservazione in quanto si ritiene di integrare la tavola 5.2 con i nomi delle stazioni e delle fermate	RECEPITA
89.3	Con riferimento alla tavola 5.2 si chiede di integrarla con il ramo di raccordo tra la linea storica nella nuova collocazione e la linea Modena-Carpi			5.2					Si condivide la riserva e si provvede alla verifica dei rami di linea ferroviaria presenti in cartografia ed a migliorarne la resa grafica.	RECEPITA
89.4	Con riferimento alla tavola 5.2 si chiede di integrarla con i raccordi e le interconnessioni tra la linea AV/AC e la linea storica			5.2					I raccordi e le interconnessioni oggetto dell'osservazione sono rappresentati nella tavola 5.2, pur essendo parzialmente nascosti dal simbolo indicante la stazione di Villanova che verrà indicata in modo da consentire la chiara lettura dei tracciati	RECEPITA
89.5	Si chiede di distinguere le fermate in progetto quali Modena Fiera e Villanova da quelle di studio quali Formigine Sud e Maranello			5.2					Si condivide l'osservazione presentata in quanto pare opportuno distinguere le stazioni in fase di progettazione avanzata da quelle ancora in fase di studio	RECEPITA
90.1	Si chiede di integrare la carta 5.1 (o redigere una nuova carta) con la classificazione della rete stradale secondo il concetto di rete e la terminologia definite dal cap. 8.7 del Prit98-2010, così come richiesto per la parte normativa ed in coerenza con la stessa, comprendendo anche i nuovi tracciati progettuali e le modifiche agli esistenti, e con conseguente riclassificazione degli stessi nelle parti modificate			5.1					Si condivide la riserva e si procede alla integrazione degli elaborati sulla base delle modifiche richieste.	RECEPITA

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
91.1	Si ritiene necessario affidare alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 come modificato D.Lgs 4/2008, gli Accordi Territoriali ai quali viene demandato di definire nel dettaglio lo sviluppo del territorio secondo i criteri di sostenibilità espressi dal Piano; con particolare riferimento alle scelte che incidono sulla tutela delle risorse idriche, sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, sul contenimento dei consumi energetici, sul contenimento del consumo del territorio e sulla valorizzazione e tutela degli habitat naturali e del paesaggio	12	57 e 63						Come previsto dalle prime indicazioni fornite dalla Regione, la Provincia provvederà in fase attuativa del PTCP al controllo degli effettivi impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione delle scelte indicate nel Piano stesso già oggetto di VAS. Gli accordi territoriali che verranno promossi dalla Provincia sono quelli previsti dall'art.15 della LR20/2000 i quali terranno conto, in coerenza con i principi ispiratori del PTCP, della sostenibilità delle scelte degli obiettivi e degli interventi previsti. Qualora gli accordi in questione dovessero individuare i dettagli degli interventi previsti saranno soggetti a verifica di Assoggettabilità.	RECEPITA CON CHIARIMENTO
91.2	Si richiede che il monitoraggio sia impostato come verifica, su base temporale, del raggiungimento degli obiettivi, attraverso l'insieme di azioni indicate correttamente all'interno del piano, ma non facilmente individuabili nella allegata Valsat	18	109						Il monitoraggio del PTCP sarà impostato come verifica, su base temporale, del raggiungimento degli obiettivi, attraverso una serie di azioni che nel Piano e nella Valsat sono individuate in termini generali nell'art.109 delle Norme di Attuazione. In modo specifico, il Piano dettaglia in ogni Titolo delle Norme le modalità attraverso le quali il monitoraggio dovrà avvenire, attraverso la collaborazione degli Enti interessati, impiegando gli strumenti di valutazione di volta in volta definiti in rapporto alle tematiche affrontate ed agli obiettivi individuati. E' stato considerato compito specifico della Valsat effettuare una valutazione qualitativa e quantitativa, nei termini tecnicamente possibili per un Piano di questa natura, degli effetti delle politiche e delle azioni del piano in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale. A conclusione della Valsat sono individuati gli indicatori che, in rapporto al programma di monitoraggio, sono meglio in grado di concorrere a definire nel tempo e nello spazio la misura del conseguimento degli obiettivi dichiarati.	RECEPITA CON CHIARIMENTO
91.3	Si richiede, inoltre, l'individuazione di un adeguato piano di monitoraggio indicando strumenti, risorse, e tempistiche; si ritiene, necessario porre particolare attenzione al monitoraggio degli effetti indotti sul Piano, dall'attuazione dei vari Accordi Territoriali	18	109						Si recepisce la prescrizione e si provvede ad integrare l'art.109 comma 3 con riferimento al Piano di Monitoraggio	RECEPITA
91.4	Si richiede di meglio specificare il set minimo di indicatori orientato al monitoraggio del Piano, in quanto non si comprende se gli indicatori di monitoraggio delle politiche settoriali (es. PTA) si aggiungono ai 17 indicatori ritenuti di maggior interesse su cui valutare i trend attesi						nuovo 6.4		Si recepisce la prescrizione e si provvede ad integrare la Valsat inserendo un paragrafo specifico "Monitoraggio delle politiche di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa acqua"	RECEPITA
91.5	Si ritiene, inoltre, opportuno omogeneizzare le indicazioni fornite per ciascun indicatore ritenuto di monitoraggio e definire, per tutti, caratteristiche, indicazioni, risultati prestazionali, target, soglie temporali per il monitoraggio, ecc. come è stato fatto per i 17 ritenuti di maggior interesse; in merito si rileva, inoltre, la necessità di meglio puntualizzare, con riferimento agli ambiti definiti nei vari disposti normativi delle NTA, "l'articolazione territoriale" definita per gli indicatori di monitoraggio						6.3		Si recepisce la prescrizione e si provvede ad integrare la Valsat con le schede descrittive degli altri indicatori di monitoraggio elencati al paragrafo 6.3. Inoltre per tutte le schede degli indicatori viene puntualizzata l'articolazione territoriale per gli ambiti definiti dalle norme di attuazione	RECEPITA
91.6	Si ritiene che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di Valsat, allegato al piano adottato, comporti il necessario aggiornamento del documento di valutazione, ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione						Valsat		In fase di valutazione delle osservazioni presentate si ritiene non siano state accolte proposte che comportino significativi effetti ambientali.	RECEPITA CON CHIARIMENTO
91.7	Siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica (screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall'attuazione della Variante generale al PTCP, la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali						Valsat		Gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione della Variante generale al PTCP saranno specificatamente definiti attraverso la obbligatoria procedura di screening e/o via di cui al titolo III della LR 9/1999. Inoltre le Norme di attuazione del PTCP prevedono per varie categorie di opere ed interventi elementi limitanti e fattori escludenti in	RECEPITA CON CHIARIMENTO

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
									relazione al loro impatto ambientale (es: fattori escludenti per le FER, fattori limitanti per le infrastrutture stradali, indicazioni limitanti nelle schede degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, ecc...)	

Punti oss.	Suddivisione delle riserve articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Cap. Relaz.	Sottoc. Relaz.	Valsat	Q.C.	Deduzioni	Valutazione
92.1	Si ritiene opportuno che in sede di valutazione di incidenza vengano meglio approfondite alcune tematiche, in particolare relativamente ai settori delle viabilità delle attività estrattive e degli impianti sciistici. A tale proposito si raccomanda una specifica attenzione alle possibili interferenze con gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000						Valsat		La valutazione di incidenza del PTCP espressa con Determina del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Modena n.20 del 27/02/2009 ha provveduto a espletare le dovute valutazioni ed ad esprimere le conseguenti prescrizioni. Tale documento costituisce allegato alla Valsat.	RECEPITA